



COMUNE DI
BORGO A
MOZZANO

***Regolamento delle attività di
acconciatore – estetica – piercing e tatuaggio***

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 11.01.2010

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 15.01.2020

INDICE:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI.....
ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI.....
ARTICOLO 3 – FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'.....

TITOLO II

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

ARTICOLO 4 – AVVIO DELL'ATTIVITA'.....
ARTICOLO 5 – REQUISITI.....
ARTICOLO 5 bis – RESPONSABILE TECNICO.....
ARTICOLO 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA'.....

TITOLO III

ATTIVITA' DI ESTETISTA

ARTICOLO 7- AVVIO DELL' ATTIVITA'.....
ARTICOLO 8 – REQUISITI.....
ARTICOLO 8 bis – PERCORSI E REQUISITI FORMATIVI
ARTICOLO 9 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA'.....
ARTICOLO 10 – FASCICOLO D'ESERCIZIO.....
ARTICOLO 11 – ONICOTECNICA.....
ARTICOLO 12 – TRUCCO CON DERMOPIGMENTAZIONE.....

TITOLO IV

ATTIVITA' DI TATUAGGIO

ARTICOLO 13 – AVVIO DELL' ATTIVITA'.....
ARTICOLO 14 – REQUISITI.....
ARTICOLO 14 bis – PERCORSI E REQUISITI FORMATIVI
ARTICOLO 15 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA'.....
ARTICOLO 16 – FASCICOLO D'ESERCIZIO.....
ARTICOLO 17 – CONSENSO INFORMATO.....

TITOLO V

ATTIVITA' DI PIERCING

ARTICOLO 18- AVVIO DELL' ATTIVITA'.....
ARTICOLO 19 – REQUISITI.....
ARTICOLO 19 bis – PERCORSI E REQUISITI FORMATIVI
ARTICOLO 20 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA'.....
ARTICOLO 21- FASCICOLO D'ESERCIZIO.....
ARTICOLO 22- CONSENSO INFORMATO.....

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI ALL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE – ESTETISTA – TATUAGGIO E PIERCING

ARTICOLO 24- AVVIO DELL' ATTIVITA'.....
ARTICOLO 25 - CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'.....
ARTICOLO 26 - AMPLIAMENTO DEI LOCALI E TRASFERIMENTO DELLA SEDE.....
ARTICOLO 27 – VARIAZIONI.....
ARTICOLO 28 – CESSAZIONE.....
ARTICOLO 29 - ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.....
ARTICOLO 30 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....

ARTICOLO 31 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....
ARTICOLO 32 - CONTROLLI E SANZIONI.....
ARTICOLO 33 - PROVVEDIMENTI INIBITORI DELLE ATTIVITA'.....
ARTICOLO 34- DECADENZA E REVOCA DEI TITOLI ABILITATIVI ALLE ATTIVITA'.....
ARTICOLO 35- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....
ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PARTICOLARI.....

ALLEGATO A - REQUISITI MINIMI STRUTTURALI DEGLI ESERCIZI.....
--

ALLEGATO B – DISPOSIZIONI SULLA CONDUZIONE IGIENICA DEGLI ESERCIZI.....
--

ALLEGATO C INFORMATIVA INERENTE I RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E SULLE PRECAUZIONI DA TENERE DOPO L'EFFETTUAZIONE DEGLI STESSI.....
--

ALLEGATO D INFORMATIVA INERENTE I RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI DI PIERCING E SULLE PRECAUZIONI DA TENERE DOPO L'EFFETTUAZIONE DEGLI STESSI.....

ALLEGATO E - ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.....
--

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia, disciplina su tutto il territorio del Comune di Borgo a Mozzano l'attività di acconciatore, estetista, di piercing e di tatuaggio.

2. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento e i criteri, modi e forme di abilitazione all'esercizio delle stesse si fondano sul principio della libertà di iniziativa economica privata, sui principi generali di buon andamento ed imparzialità di efficacia, economicità, pubblicità efficienza nei tempi dell'azione amministrativa e sui principi della semplificazione documentale e amministrativa.

3. Definizioni:

a. L'attività professionale di **acconciatore**, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, intesa come attività comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare

b. Le attività di **estetica**, intese come prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi;

c. L'attività di **tatuaggio** intesa come colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

d. L'attività di **piercing** intesa come la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.

Sono esclusi dal presente Regolamento:

- I trattamenti di medicina estetica, intesi come il complesso delle attività comprendenti tutte quelle cure e tutti i trattamenti medici che, pur riguardando l'estetica della persona, vengono eseguiti in modo non chirurgico, ovvero senza chirurgia vera e propria, ma attraverso iniezioni (filler e la tossina botulinica) o altri tipi di trattamenti medici.

- Le discipline del benessere e bio-naturali intese come pratiche e tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, come disciplinate dalla legislazione regionale e nazionale in materia.

4. Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

A) REQUISITI MINIMI STRUTTURALI DEGLI ESERCIZI

B) DISPOSIZIONI SULLA CONDUZIONE IGIENICA DEGLI ESERCIZI

C) INFORMATIVA INERENTE I RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E SULLE PRECAUZIONI DA TENERE DOPO L'EFFETTUAZIONE DEGLI STESSI

D) INFORMATIVA INERENTE I RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI DI PIERCING E SULLE PRECAUZIONI DA TENERE DOPO L'EFFETTUAZIONE DEGLI STESSI

E) ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

5. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi per i locali, per gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate dal presente regolamento.

6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualunque soggetto eserciti, nel territorio comunale, le attività di cui al comma 3, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra - alberghiere, palestre, ospedali, case di cura, ricoveri e centri accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazione, caserme.

7. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ad attività di decorazione del corpo effettuata mediante la colorazione dell'epidermide tramite pigmenti a base di Hennè o derivati.

8. E' vietato lo svolgimento in forma itinerante o su posteggio dell'attività di acconciatore, estetica, piercing e tatuaggio.

ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute in particolare:

A. nella Legge Regionale. 31.05.2004 n. 28 “*Disciplina dell'attività di estetica e di tatuaggio e piercing*” come modificata e integrata dalla L.R. 18 dicembre 2006 n. 62, dalla L.R. 27 Luglio 2007 n. 40, e dalla L.R. 7 dicembre 2007 n. 63 e dalla L.R. 17 luglio 2013, n. 38, e nella Legge Regionale 3 giugno 2013 n. 29 “*Norme in materia di attività di acconciatore*”;

B. nel Regolamento di Attuazione della L.R. 28/2004 approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007 n. 47/R come modificato ed integrato dal D.P.G.R. 6 agosto 2008 n. 44/R (di seguito: Regolamento Regionale), e dal D.P.G.R. 12/R del 4 marzo 2014;

C. nella Legge 17 agosto 2005, n. 174 “*Disciplina dell'attività di acconciatore*”;

D. nel Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 “*Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131*”;

E. nel D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

F. nel D.L.vo 112/1998 e nel D.P.R. 447/1998 (come modificato dal D.P.R. 440/2000) relativamente alle competenze ed ai procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive, come stabilito nel DPR 160/2010;

G. nella Legge 2 aprile 2007 n. 40 “*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 Gennaio 2007, n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*”;

H. nel Titolo V della Costituzione “*Le Regioni, le Province, i Comuni*”;

I. nella legge 5.6.2003 n.131 “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.*”;

J. nella L.R. 22.1.2008 n. 53 “*Norme in materia di artigianato*” e nel relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 07 ottobre 2009 n. 55/R, come modificato dalla LR 22/2016 del 4 marzo 2016;

K. nel Decreto Giunta Regionale Toscana n. 1328 del 30 Marzo 2009 “*L.R. 28/04 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing". Approvazione ai sensi degli artt. 25, 61 e 81 del DPGR 2 ottobre 2007, n. 47/R delle "Linee guida per la pulizia dei pavimenti, delle pareti e degli arredi e la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico", delle "Linee guida per il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie" e delle "Informative inerenti i rischi legati all'esecuzione dei trattamenti di tatuaggio e piercing*”.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

ARTICOLO 3– FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale (anche costituita in forma di impresa familiare) o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla L.R. 22.1.2008 n. 53 “*Norme in materia di artigianato*”, come modificato dalla LR 22/2016 del 4 marzo 2016, e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 07 ottobre 2009 n. 55/R se trattasi di impresa artigiana.

2. Il titolare, i soci e gli addetti devono essere in possesso delle qualificazioni professionali nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti normative nazionali e/o regionali e dal vigente regolamento in materia.

Titolo II ATTIVITA' DI ACCONCIATORE
--

ARTICOLO 4 – AVVIO DELL'ATTIVITA'

I. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali e le altre variazioni riguardanti l'attività di acconciatore sono soggette alle disposizioni di cui al Titolo VI del presente Regolamento.

ARTICOLO 5 – REQUISITI

I. Ai fini dello svolgimento dell'attività di acconciatore occorre:

A) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:

- del titolare nell'impresa individuale;
- di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97;
- di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;

B) il possesso della qualificazione professionale acquisita con le modalità di cui alla legge 174/2005 art. 3 commi 1, 2, 3 e 4 e art. 2 della LR 29/2013;

C) la compatibilità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria dei locali sede di svolgimento dell'attività;

D) il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 5 bis – RESPONSABILE TECNICO

I. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa stessa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.

3. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività.

4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 3.

5. La variazione del responsabile tecnico è soggetta a comunicazione al SUAP competente.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

I. L'attività di acconciatore può essere svolta:

a) in appositi locali nella disponibilità dell' esercente, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia urbanistico – edilizia ed igienico sanitaria;

b) presso il domicilio dell' esercente nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 comma 1 del presente Regolamento;

c) presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico, in occasione di cerimonie o eventi particolari, oppure nel caso in cui il cliente sia impegnato nella partecipazione o organizzazione di manifestazioni sportive, legate alla moda, allo spettacolo, eventi fieristici o promozionali, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.

È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate apposite convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

2. I trattamenti e i servizi da parte degli acconciatori possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.

3. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi sopra indicati possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti nella limatura e laccatura unghie.

4. Le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di acconciatura come sopra definiti, anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso del requisito professionale.

5. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

6. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

7. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo :

- a) di esibire agli organi di vigilanza, presso i locali sede dell'attività, la SCIA quale titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;
- b) di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
- c) di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività.

8. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli acconciatori devono attenersi alle disposizioni di cui agli Allegati A e B al presente regolamento.

9. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui all' allegato B). Per assicurare il rispetto di quanto sopra, gli esercenti devono tenere a disposizione delle competenti autorità preposte al controllo un documento, datato e sottoscritto dal titolare dell' azienda, contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant' altro in uso, per i fini suddetti, presso l'esercizio.

10. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità CE e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.

<i>Titolo III</i> <i>ATTIVITA' DI ESTETICA</i>

ARTICOLO 7 – AVVIO DELL'ATTIVITA'

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali e le altre variazioni riguardanti l'attività di estetica sono soggette alle disposizioni di cui al Titolo VI del presente Regolamento.

ARTICOLO 8 – REQUISITI

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di estetista occorre:

- a) il possesso della qualifica professionale;
- b) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:
 - del titolare nell'impresa individuale;
 - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui alla LR 53/2008 come modificata con LR 22/2016;
 - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
- c) la compatibilità urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria dei locali sede di svolgimento dell'attività;
- d) il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

ARTICOLO 8 bis – PERCORSI E REQUISITI FORMATIVI

1. I percorsi formativi per coloro che esercitano le attività di estetica e di tatuaggio e piercing, sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e degli atti attuativi della stessa.

1 bis. *Per coloro che esercitano attività di estetica come lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento regionale di cui all'articolo 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto a chi esercita l'attività come lavoratore dipendente.*

2. I percorsi formativi per le attività di estetica e per l'attività di tatuaggio e piercing sono distinti e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico - professionali sotto gli aspetti igienico sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo, che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione.

3. Il regolamento regionale disciplina, ai fini del conseguimento della qualifica di estetista e del conseguimento della qualifica di *tecnico qualificato in piercing o tatuaggio*, la durata, le materie di insegnamento e le modalità dei rispettivi percorsi formativi, l'attività lavorativa svolta ai fini del conseguimento della qualifica di estetista, la composizione delle commissioni per il superamento dell'esame di cui al comma 5, secondo quanto previsto dall'articolo 66 decies del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro") e dal disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dallo stesso d.p.g.r. 47/R/2003, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2009, n. 532.

3 bis. *L'attività lavorativa svolta ai fini del conseguimento della qualifica professionale di estetista è accertata dalla struttura regionale competente.*

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il regolamento regionale prevede percorsi formativi abbreviati per coloro che, pur in possesso della qualifica di estetista, intendono conseguire la qualifica di *tecnico qualificato in piercing o tatuaggio*.

4 bis. *Il regolamento regionale, disciplina, ove necessario, le modalità di attuazione dei percorsi formativi specifici previsti per l'utilizzo di determinate attrezzature dal d.m. sviluppo economico 110/2011.*

5. Al termine dei percorsi formativi, di cui ai commi 3 e 4, è previsto il superamento di un esame per il conseguimento della relativa qualifica professionale.

5 bis. *La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali.*

6. Coloro che esercitano attività di estetica e di tatuaggio e piercing partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento, così come disciplinate dal regolamento regionale.

ARTICOLO 8 ter – RESPONSABILE TECNICO

1. Per quanto inerente la figura del Responsabile Tecnico, si rimanda a quanto specificato nell'art. 5 bis del presente regolamento.

ARTICOLO 9- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA'

1. L'attività di estetica può essere svolta da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista come previsto dall'art. 8 bis del presente Regolamento.

2. Rientrano fra le attività di estetica anche quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. Tali finalità sono perseguite esclusivamente con le metodiche consentite dalla legge e con le attrezzature indicate nell'Allegato E al presente Regolamento.

3. E' vietata da parte degli esercenti attività di estetica la redazione e prescrizione di diete.

4. Le caratteristiche degli esercizi, i requisiti minimi strutturali e igienico sanitari richiesti per lo svolgimento dell'attività e le modalità di conduzione igienica sono indicate agli Allegati A e B al presente regolamento.

5. L'attività di estetica può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere in forma di imprese, esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, della l.r. 53/2008 e s.m.i.. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

6. Negli stessi immobili in cui si esercitano le attività di estetica possono essere svolte altresì le attività di tatuaggio e piercing, fermo restando l'obbligo di specifico titolo abilitativo all'esercizio di attività, alle seguenti condizioni:

- a) gli esercizi dispongano del locale per l'esecuzione delle prestazioni nonché dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento per l'attività di tatuaggio.
- b) gli spazi e locali diversi da quelli indicati alla lettera a) del presente comma devono avere i requisiti prescritti per le attività di estetica.

7. L'attività di estetica può essere svolta presso il domicilio dell'esercente nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 comma 1 del presente Regolamento ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal presente regolamento.

8. Gli estetisti possono, nei locali in cui svolgono l'attività, vendere oppure fornire alla propria clientela i prodotti cosmetici ed estetici strettamente connessi alle attività stesse (anche al fine della continuità dei trattamenti in corso) senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa di cui alle normative vigenti e fatte comunque salve le limitazioni e le autorizzazioni previste da leggi speciali.

9. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo :

- a) di esibire, agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività, la SCIA quale titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;
- b) di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
- c) di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività.

10. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure indicate nell'Allegato B al presente Regolamento.

11. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici dell'esercizio, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso. In particolare gli estetisti devono essere provvisti dei certificati di conformità C.E. e regole tecniche di esercizio delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, regolarmente installate e/o presenti presso l'esercizio.

ARTICOLO 10 - FASCICOLO D'ESERCIZIO

1. Ai fini di un'efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi tengono documentazione scritta e debitamente aggiornata relativa a:

- a) elenco delle tipologie di prestazione fornite con indicazione della metodica applicata;
- b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;
- c) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio;
- d) procedure per la sanificazione degli ambienti di cui all'articolo 2;
- e) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni e loro manutenzione.

ARTICOLO 11 - ONICOTECNICA

1. L'attività di onicotecnica (nailings) consiste nella preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte. L'apposizione di unghie preformate è operata mediante collanti.

2. Lo svolgimento dell'attività è consentito ad operatori in possesso dei requisiti formativi degli estetisti all'interno di locali aventi i requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari richiesti per l'attività di estetista.

ARTICOLO 12 - TRUCCO CON DERMOPIGMENTAZIONE

1. I soggetti in possesso della qualifica di estetista che intendano eseguire trucco con dermopigmentazione devono conseguire la relativa qualifica con le modalità ed i tempi previsti, con riferimento allo specifico corso formativo, dalla normativa regionale.

2. Ai locali ove si svolge l'attività di dermopigmentazione mediante strumenti perforanti l'epidermide con deposizione del pigmento negli strati superficiali del derma, principalmente per il trucco del contorno labbra e

sopracciglia, si applicano le disposizioni dettate per l'attività di tatuaggio contenute negli Allegati al presente Regolamento.

Titolo IV ATTIVITA' DI TATUAGGIO

ARTICOLO 13 - AVVIO DELL'ATTIVITA'

I. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali e le altre variazioni riguardanti l'attività di acconciatore sono soggette alle disposizioni di cui al Titolo VI del presente Regolamento.

ARTICOLO 14 - REQUISITI

I. Ai fini dello svolgimento dell'attività di tatuaggio occorre:

- a) il possesso della qualifica professionale di tecnico qualificato in tatuaggio;
- b) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:
 - del titolare nell'impresa individuale;
 - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui alla LR 53/2008 come modificata con LR 22/2016;
 - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
- c) la compatibilità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria dei locali sede di svolgimento dell'attività;
- d) il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

2. Il possesso del requisito di tecnico qualificato in tatuaggio è richiesto :

- al titolare dell'impresa individuale artigiana che esercita le attività di estetica personalmente e professionalmente operando direttamente sul soggetto richiedente;
- ai soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività in caso di impresa artigiana esercitata in forma societaria, anche cooperativa;
- ai soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività nelle imprese diverse da quelle artigiane.

3. Le caratteristiche degli esercizi, i requisiti minimi strutturali e igienico sanitari richiesti per lo svolgimento dell'attività e le modalità di conduzione igienica sono indicate nell'Allegato A al presente Regolamento.

4. L'attività di tatuaggio è svolta unicamente con l'utilizzo della specifica attrezzatura appositamente destinata alla tecnica utilizzata e dei pigmenti individuati nell'Allegato E al presente Regolamento.

ARTICOLO 14 bis – PERCORSI E REQUISITI FORMATIVI

I. Per quanto inerente i percorsi ed i requisiti formativi si rimanda all'Art. 8 bis del presente Regolamento.

ARTICOLO 14 ter – RESPONSABILE TECNICO

I. Per quanto inerente la figura del Responsabile Tecnico , si rimanda a quanto specificato nell'art. 5 bis del presente regolamento.

ARTICOLO 15- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA'

I. L'esecuzione del tatuaggio può essere effettuata:

A) con aghi, mediante l'utilizzo di apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti principali:

- a) macchina o pistola
- b) manipolo (grip) e puntale (tip).
- c) barra porta aghi
- d) aghi per il tatuaggio
- e) vaschette o cappucci per i pigmenti

Le buste o pellicole di materiale plastico della componente base dell'apparecchiatura, gli aghi staccati dalla barra dopo ogni prestazione nonché le vaschette o cappucci per i pigmenti di cui, rispettivamente, alle lettere a), c) ed e) sono smaltiti come rifiuto sanitario.

La barra porta aghi di cui alla lettera c), può essere acquistata con aghi già assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola e sigillata; se l'operatore esegue l'assemblaggio degli aghi personalmente, la barra con gli aghi saldati è sterilizzata presso l'esercizio.

B) mediante scarificazione;

C) mediante introduzione del pigmento nel derma (tecnica giapponese o samoana)

Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione del tatuaggio sono sottoposte a sterilizzazione.

Per l'esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati esclusivamente pigmenti in confezioni sigillate, corredati di documento tecnico nel quale sono almeno riportati:

a) estremi identificativi, compresa sede legale, del produttore o distributore;

b) composizione del pigmento;

c) attestazione di atossicità e sterilità;

I componenti dei pigmenti osservano la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2003)2 del 19 giugno 2003 (Resolution on tattoos and permanent make-up), nelle parti non attuate da normative dell'Unione europea o italiana attuativa. Le confezioni aperte sono conservate in condizioni di asepsi.

2. E' vietato eseguire tatuaggi:

- ai minori di anni quattordici;

- ai minori di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore;

- in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti ove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

3. Le caratteristiche degli esercizi, i requisiti minimi strutturali e igienico sanitari richiesti per lo svolgimento dell'attività e le modalità di conduzione igienica sono indicate negli Allegati A e B al presente Regolamento.

4. Le attività di tatuaggio possono essere svolte altresì negli stessi immobili in cui si esercitano le attività di estetica, fermo restando l'obbligo di specifico titolo abilitativo all'esercizio di ciascuna attività, alle seguenti condizioni:

a) gli esercizi dispongano del locale per l'esecuzione delle prestazioni nonché dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento per l'attività di tatuaggio.

b) gli spazi e locali diversi da quelli indicati alla lettera a) del presente comma devono avere i requisiti prescritti per le attività di estetica.

5. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo :

- di accertare l'età anagrafica del richiedente e rispettare le ulteriori disposizioni in materia di consenso informato con le modalità di cui ai successivi articoli;

- di esibire, agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività, la ~~DIA~~ SCIA quale titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;

- di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;

- di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.

6. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure indicate nell'Allegato B al presente Regolamento.

7. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici dell'esercizio, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.

ARTICOLO 16 - FASCICOLO D'ESERCIZIO

1. Ai fini di un'efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi formano fascicoli con pagine numerate nel quale sono annotati:

a) elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della metodica applicata;

b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati con indicazione di:

1) nominativo;

2) sede legale;

3) numero telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;

c) descrizione delle:

1) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio ovvero nel caso in cui vengono utilizzate le attrezzature con le caratteristiche di cui al comma 2 bis dell'articolo 49, la descrizione delle attrezzature, dei dati identificativi della ditta produttrice o distributrice, della metodologia di sterilizzazione nonché delle modalità di identificazione e rintracciabilità di ogni singola attrezzatura.

2) soluzioni adottate per l'abbigliamento da lavoro e delle cautele di igiene e sicurezza per l'operatore e per il cliente;

3) procedure per la disinfezione e l'asepsi della parte anatomica oggetto della prestazione;

4) procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti di cui all'articolo 45, differenziate in relazione alla destinazione d'uso; in caso di sanificazione affidata a ditta esterna al fascicolo è allegata copia dell'atto di affidamento;

d) indicazione della frequenza programmata per la manutenzione ordinaria di:

1) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni;

2) eventuali impianti di ventilazione meccanica.

ARTICOLO 17 - CONSENSO INFORMATO

1. L'operatore ha l'obbligo di accertare l'età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di valido documento d'identità. L'accertamento non viene effettuato quando:

- risulta evidente la maggiore età;

- l'adulto che accompagna il minore esibisca documento d'identità valido e sottoscriva i moduli di consenso informato qualificandosi come genitore o tutore.

2. L'operatore informa il richiedente ovvero il genitore o tutore sul tipo di operazioni da effettuare, sui rischi collegati nonché sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento; consegna al richiedente ovvero al genitore o tutore apposita informativa scritta, predisposta in conformità a quanto indicato nell'allegato C al presente Regolamento.

Prima dell'esecuzione del trattamento ottiene la sottoscrizione del modulo di consenso informato da parte del richiedente ovvero dal genitore o tutore.

3. Gli originali dei moduli sottoscritti sono custoditi dall'operatore in modo da consentirne un'ordinata conservazione e un'agevole consultazione per eventuali controlli, nell'osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati.

4. Se richiesto, l'operatore rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore.

TITOLO V ATTIVITA' DI PIERCING

ARTICOLO 18 - AVVIO DELL'ATTIVITA'

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali e le altre variazioni riguardanti l'attività di acconciatore sono soggette alle disposizioni di cui al Titolo VI del presente Regolamento.

ARTICOLO 19 - REQUISITI

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di piercing occorre:

a) il possesso della qualifica professionale di tecnico qualificato in piercing;

b) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:

- del titolare nell'impresa individuale;

- di tutti i soci nelle società in nome collettivo;

- dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;

- del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97;

- di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;

c) la compatibilità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria dei locali sede di svolgimento dell'attività;

d) il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

2. Il possesso del requisito di tecnico qualificato in piercing è richiesto :

- al titolare dell'impresa individuale artigiana che esercita le attività di estetica personalmente e professionalmente operando direttamente sul soggetto richiedente;
- ai soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività in caso di impresa artigiana esercitata in forma societaria, anche cooperativa;
- ai soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività nelle imprese diverse da quelle artigiane.

2. Le caratteristiche degli esercizi, i requisiti minimi strutturali e igienico sanitari richiesti per lo svolgimento dell'attività e le modalità di conduzione igienica sono indicate negli Allegati A e B al presente Regolamento.

3. Le attività di piercing possono essere svolte negli stessi immobili in cui si esercitano le attività di estetica fermo restando l'obbligo di specifico titolo abilitativo all'esercizio di attività, alle seguenti condizioni:

- a) gli esercizi dispongano del locale per l'esecuzione delle prestazioni nonché dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento per l'attività di piercing.
- b) gli spazi e locali diversi da quelli indicati alla lettera a) del presente comma devono avere i requisiti prescritti per le attività di estetica

ARTICOLO 19 bis – PERCORSI E REQUISITI FORMATIVI

1. Per quanto inerente i percorsi ed i requisiti formativi si rimanda all'Art. 8 bis del presente Regolamento.

ARTICOLO 19 ter – RESPONSABILE TECNICO

1. Per quanto inerente la figura del Responsabile Tecnico , si rimanda a quanto specificato nell'art. 5 bis del presente regolamento.

ARTICOLO 20 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di piercing è svolta unicamente con l'utilizzo della specifica attrezzatura appositamente destinata alla tecnica utilizzata, descritta nell'allegato C al presente Regolamento

2. E' vietato eseguire piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare:

- ai minori di anni quattordici;
- ai minori di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore;
- in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti ove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

3. Le caratteristiche degli esercizi, i requisiti minimi strutturali e igienico sanitari richiesti per lo svolgimento dell'attività e le modalità di conduzione igienica sono indicate agli Allegati A e B al presente regolamento.

4. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo :

- a) di accertare l'età anagrafica del richiedente e rispettare le ulteriori disposizioni in materia di consenso informato con le modalità di cui ai successivi articoli;
- b) di esibire, agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività, la SCIA quale titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;
- c) di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
- d) di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività.

5. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure indicate nell'Allegato B al presente Regolamento.

6. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici dell'esercizio, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.

ARTICOLO 21- FASCICOLO D'ESERCIZIO

Per quanto inerente il fascicolo di esercizio si rimanda all'art. 16 del presente Regolamento.

ARTICOLO 22- CONSENSO INFORMATO

1. L'operatore ha l'obbligo di accertare l'età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di valido documento d'identità. L'accertamento non viene effettuato quando:

A) risulta evidente la maggiore età;

B) l'adulto che accompagna il minore esibisca documento d'identità valido e sottoscriva i moduli di consenso informato qualificandosi come genitore o tutore.

2. L'operatore informa il richiedente ovvero il genitore o tutore sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui rischi collegati nonché sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento; consegna al richiedente ovvero al genitore o tutore apposita informativa scritta, predisposta in conformità a quanto indicato nell'allegato D al presente Regolamento. Prima dell'esecuzione del trattamento ottiene la sottoscrizione del modulo di consenso informato da parte del richiedente ovvero dal genitore o tutore.

3. Gli originali dei moduli sottoscritti sono custoditi dall'operatore in modo da consentirne un'ordinata conservazione e un'agevole consultazione per eventuali controlli, nell'osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati.

4. Se richiesto, l'operatore rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore.

ARTICOLO 23 - PIERCING DEL PADIGLIONE AURICOLARE

1. Per effettuare piercing del padiglione auricolare non è richiesto particolare titolo abilitativo; i soggetti interessati all'attività devono darne comunicazione per via telematica al Comune trenta giorni prima dell'avvio della medesima.

2. I piercing del padiglione auricolare sono effettuati in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento. Per l'esecuzione di piercing del padiglione auricolare sono valide le disposizioni di cui all' articolo 19 comma 2 del presente Regolamento.

3. Il piercing del padiglione auricolare è effettuato in spazi o locali di esercizi aperti al pubblico in regola con le disposizioni vigenti per i luoghi di lavoro e con quanto stabilito negli Allegati al presente Regolamento.

4. L'esecuzione del piercing al padiglione auricolare in spazi o locali di circoli privati non preclude le attività di vigilanza e controllo e comporta l'osservanza di quanto stabilito negli Allegati al presente Regolamento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI COMUNI ALL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ESTETICA TATUAGGIO E PIERCING
--

ARTICOLO 24 - AVVIO DELL'ATTIVITA'

1. L'avvio, la sospensione volontaria, la cessazione e l'ampliamento dei locali dell'attività di acconciatore sono soggetti alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Il subingresso è soggetto alla comunicazione ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

3. La SCIA contiene l'attestazione dei requisiti richiesti dalla presente legge e dai regolamenti comunali.

4. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129 (Modalità di organizzazione e gestione della banca dati regionale SUAP e regole tecniche per la codificazione dei

procedimenti in materia di SUAP telematico in attuazione degli articoli 37 comma 4, 42 comma 7 e 45 comma 3 della l.r. 40/2009).

5. L'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni consecutivi.

6. Nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) l'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni consecutivi.

7. Qualora l'attività di acconciatore sia esercitata in forma d'impresa individuale, i termini di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nei casi di sospensione per:

- a) gravi indisponibilità fisiche certificate al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b) gravidanza e puerperio certificati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
- d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'azienda sanitaria locale.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

9. Eventuali proroghe dei termini di cui ai commi 5 e 6 possono essere richieste al SUAP solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con il regolamento comunale di cui all'articolo 7.

10. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore, a condizione che durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale.

ARTICOLO 25 – CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

1. La segnalazione certificata di inizio attività deve contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente
- b) dati dell'impresa
- c) certificato o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
- d) certificato o autocertificazione attestante l'iscrizione al registro Imprese presso la C.C.I.A.A.
- e) ubicazione e dati identificativi dei locali destinati allo svolgimento dell'attività
- f) indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno, o piani superiori), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati all'attività)
- g) dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari
- h) l'indicazione di eventuali ulteriori attività artigianali che sono/saranno effettuate nell'esercizio.

2. Alla segnalazione certificata di inizio attività devono essere allegati:

- **ELABORATI GRAFICI** dell'insediamento in pianta, prospetto e sezioni, scala almeno 1:100, riportanti dimensioni, altezze, superfici finestrate apribili, destinazione d'uso dei vari spazi ed ambienti, localizzazione delle apparecchiature in uso compresi i lavelli, schema smaltimento reflui;
- **RELAZIONE TECNICA** descrittiva dell'immobile, firmata da tecnico professionista, con particolare riferimento a:
 - destinazione urbanistica dei locali e agibilità degli stessi;
 - approvvigionamento idrico e smaltimento rifiuti liquidi e solidi;
 - illuminazione dei locali, sia naturale che artificiale e loro aerazione (compresi quelli di servizio quali spogliatoi e wc); rapporti aeranti e illuminanti;
 - per gli esercizi in cui sia previsto un impianto di ventilazione, meccanica o di condizionamento dell'aria, anche se limitato a parte dell'esercizio, descrizione delle caratteristiche di funzionamento dell'impianto e planimetria con la localizzazione delle diverse componenti compreso il punto di presa esterna dell'aria da immettere e quelli di espulsione di aria viziata;
 - copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti;
- **RELAZIONE DESCRITTIVA** in merito a:
 - prestazioni e trattamenti che si intende eseguire, con indicazione di tutte le attrezzature utilizzate;
 - numero di addetti previsti;

- modalità di pulizia e disinfezione degli ambienti, superfici e strumenti;
- precauzioni adottate per la prevenzione del contagio delle malattie a trasmissione ematica (uso di materiali e perdere, modalità di disinfezione e sterilizzazione) allegando le schede tecniche degli apparecchi utilizzati (autoclave, ecc.) e delle sostanze chimiche impiegate;
- modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari.
- **SCHEDE DESCRITTIVE** relative alle apparecchiature elettromeccaniche , alle attrezzature, ai dispositivi meccanici utilizzati per i trattamenti estetici, l'esecuzione di tatuaggi e piercing , con indicazione delle caratteristiche tecnico dinamiche di regolazione, delle modalità di esercizio e di applicazione, delle cautele d'uso e dei tempi di periodica revisione;
- **PER I LOCALI AD USO ESTETICO**, copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme vigenti.

3. La segnalazione certificata di inizio attività completa e regolare abilita immediatamente allo svolgimento dell'attività indicata e viene trasmessa in copia alla competente Azienda Sanitaria per le attività istituzionali di vigilanza e controllo. La segnalazione certificata di inizio attività ~~non~~ comporta il pagamento di diritti di istruttoria istituiti dallo Sportello Unico ai sensi del regolamento comunale in materia.

ARTICOLO 26 – AMPLIAMENTO DEI LOCALI E TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1. L'ampliamento dei locali è consentito unicamente, o in locali attigui al locale ove si svolge l'attività o in locali ubicati su altri piani dello stesso immobile, purché fra loro internamente comunicanti.

2. Il trasferimento di sede è regolato dalle medesime disposizioni dettate per l'inizio di attività.

ARTICOLO 27– VARIAZIONI

1. L'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche ulteriori rispetto a quelle inizialmente dichiarate e l'effettuazione di trattamenti che comportino modifiche significative dell'attività o che interessino la disposizione delle apparecchiature, la destinazione d'uso degli ambienti, le procedure di sterilizzazione e disinfezione, dovranno essere comunicati prima, rispettivamente, dell'uso dell'apparecchiatura stessa o dell'inizio della nuova attività; la comunicazione dovrà essere corredata dalle schede tecniche delle nuove apparecchiature installate e dagli elaborati attinenti alla variazione apportata.

2. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale sono soggetti a comunicazione al comune da effettuare in modalità telematica entro sessanta giorni e non implicano la presentazione di una nuova denuncia segnalazione certificata d'inizio attività.

3. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

ARTICOLO 28 – CESSAZIONE

2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 29 – ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1. Le procedure amministrative di cui al presente regolamento sono gestite dal Comune per il tramite dello Sportello Unico delle Attività produttive per le attività rientranti nel campo di applicazione di cui al DPR 160/2010;

2. Il controllo sul contenuto di quanto dichiarato nella segnalazione certificata di inizio attività spetta ai competenti organi di vigilanza e può essere svolto in ogni momento, anche decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione e:

- qualora emergano irregolarità sanabili (si intendono sanabili le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare senza necessità di attivare ulteriori procedure amministrative) l'organo di vigilanza procede alla presentazione di una proposta di ordinanza di adeguamento con o senza sospensione dell'attività a seconda delle circostanze;
- qualora emergano irregolarità non direttamente sanabili (si intendono non direttamente sanabili le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare soltanto mediante l'attivazione di ulteriori procedure amministrative) l'organo di vigilanza, salve le competenze circa l'adozione di eventuali provvedimenti cautelari, procede alla segnalazione al Comune/SUAP delle eventuali false dichiarazioni in atti e direttamente alla Procura di eventuali diversi reati sostanziali e, ove occorrer possa, presenta proposta di ordinanza di adeguamento, sospensione (con o senza sospensione dell'attività) o cessazione a seconda delle circostanze.

3. Su richiesta dell'interessato l'ufficio di cui al comma 1, avvalendosi della A.S.L. per le attività istruttorie in materia igienico-sanitaria, rilascia pareri preventivi ai sensi del regolamento comunale SUAP nel minor termine possibile ed in ogni caso entro 60 giorni. Per tali procedure non può essere chiesta all'interessato la produzione di documentazione integrativa e la pronuncia è rilasciata sulla base degli atti presentati senza pregiudizio per il successivo procedimento abilitativo di cui al comma 3.

ARTICOLO 30 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Presso i luoghi di cura, nonché presso le abitazioni private a favore di persone ammalate o affette da forme di grave disabilità nonché in occasione di particolari straordinarie occasioni (matrimoni o altri eventi analoghi) le attività di acconciatore e le attività di trattamento sul corpo, limitatamente ai servizi di manicure e pedicure estetico, trucco e piccole depilazioni finalizzati al trucco, possono essere esercitate da parte di personale qualificato di esercizi abilitati ad operare in sede fissa.

2. Le attività di cui al comma precedente possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute non di malattie infettive diffuse; devono essere svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati e utilizzando strumenti monouso o dedicati esclusivamente per tale attività.

3. Lo svolgimento delle attività presso strutture sanitarie o socio sanitarie è subordinato al consenso espresso dal Direttore Sanitario o del Responsabile, con particolare riguardo alla esclusione di malattie infettive diffuse.

4. Gli strumenti dell'attività professionale descritta ai punti precedenti devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposito contenitore con chiusura ermetica costruito con materiale rigido facilmente lavabile e disinfettabile. Resta fermo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza per i locali e la conduzione delle attività previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 31– MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. In occasioni di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, l'attività di estetica ovvero di tatuaggio e piercing è consentita a condizione che :

A) siano predisposte apposite aree attrezzate per l'esercizio in via esclusiva delle attività, anche in forma promiscua, con le seguenti caratteristiche:

1) separazione e delimitazione mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili;

2) presenza di contenitori appositi per rifiuti speciali da smaltire , presenza di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori.

L'Azienda USL verifica l'idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione pubblica.

B) Le attività di tatuaggio e piercing siano effettuate mediante gli strumenti e con le relative modalità prescritte dal presente Regolamento. La sterilizzazione degli strumenti per le attività di estetica ovvero di tatuaggio e piercing avviene nelle forme prescritte dall'Allegato B al presente Regolamento, anche in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica.

Per il piercing al padiglione auricolare si osserva quanto al riguardo disposto dal presente Regolamento.

2. Ai fini dello svolgimento della manifestazione l'organizzatore presenta al Comune Segnalazione Certificata di Inizio attività corredata da:

- Elenco degli operatori con l'indicazione completa delle generalità.

- Relazione descrittiva delle attività svolte, della strumentazione utilizzata e delle modalità di sterilizzazione degli strumenti.

- Elaborato grafico dell'area attrezzata per l'esercizio esclusivo dell'attività.

Al termine della manifestazione gli operatori consegnano le schede del consenso informato agli organizzatori che le conservano almeno per il periodo di prescrizione degli illeciti amministrativi.

ARTICOLO 32 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Gli agenti di Polizia Municipale e degli altri enti ed organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività di acconciatore ed estetista, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

2. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalla Legge 2667/2000.

3. le sanzioni amministrative sono disciplinate in particolare nell'art. 12 della LR 28/2004 e nell'art. 9 della LR 29/2013.

ARTICOLO 33 - PROVVEDIMENTI INIBITORI DELLE ATTIVITA'

1. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza le prescritte abilitazioni, l'autorità comunale competente ordina la cessazione immediata delle stesse.

2. Qualora, in ogni momento, negli esercizi abilitati venga rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri previsti dal presente regolamento per lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista, o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, il competente organo dispone la sospensione immediata dell'attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine non superiore a 180 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applicano le eventuali ipotesi di decadenza.

ARTICOLO 34 - DECADENZA E REVOCA DEI TITOLI ABILITATIVI ALLE ATTIVITA'

1. I titoli abilitativi alle attività di cui al presente regolamento decadono, salva la possibilità di concedere una o più proroghe di durata non superiore singolarmente ad un anno e sulla base di comprovate giustificazioni:

a) qualora l'attività non venga avviata entro sei mesi dal perfezionarsi del titolo abilitativo ;

b) per sospensione dell'attività per oltre sei mesi consecutivi, fatta eccezione per i casi di :

- grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, o del socio unico qualificato lavorante presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;

- demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede dell'attività;

- per sfratto.

2. La decadenza di cui al presente comma è pronunciata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 241/1990.

3. E' disposta la revoca del titolo abilitativo qualora non si ottemperi alle prescrizioni intimate, e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l'avvio dell'attività.

4. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, la decadenza o la revoca dei titoli abilitativi alle attività di cui al presente regolamento operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 35 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. I requisiti strutturali di cui all'allegato A) del presente regolamento non si applicano, anche in caso di subingresso (salvo che non intervengano modifiche o variazione dei locali conseguenti a ristrutturazione degli stessi), agli esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione e dalla sua entrata in vigore sono abrogati i previgenti regolamenti comunali in materia, nonché ogni altra norma o disposizione con esso incompatibile, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

3. Il presente regolamento resta in vigore fino alla sua formale abrogazione. Possono esservi apportate modifiche, sentite le locali associazioni di categoria degli esercenti le attività di acconciatore ed estetista e l'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Parimenti, gli enti e gli organismi suddetti saranno sentiti nel caso della predisposizione di un nuovo regolamento.

4. Gli esercenti le attività di cui al presente regolamento, salvo il possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa nazionale e/o regionale non sono soggetti al rilascio della tessera sanitaria.

5. Le istanze in corso alla data di entrata in vigore del regolamento saranno definite in base al previgente regolamento e saranno concluse senza acquisizione del parere della Commissione consultiva, ove prevista salva la possibilità per l'interessato di avvalersi delle procedure di cui all'allegato D).

6. Sono fatte salve le disposizioni transitorie della legge 174/2005.

ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PARTICOLARI

1. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte anche presso la residenza ovvero il domicilio dell'esercente purché:

a) i locali dove queste vengono esercitate siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse;

b) i locali siano funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio;

c) i locali e le attrezzature rispondano ai requisiti igienico-sanitari prescritti dal presente regolamento;

d) sia utilizzata una superficie complessiva per l'attività non superiore al 35 per cento della superficie utile lorda dell'immobile ovvero non superiore a 30 mq.

e) sia apposta una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via, indicante la tipologia di attività esercitata e la relativa denominazione.

2. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in fondi aventi la destinazione urbanistica e d'uso compatibile ai sensi della vigente regolamentazione comunale in materia. In ogni caso, salvi espressi divieti previsti dalla citata normativa comunale sono in ogni caso compatibili con l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento le destinazioni d'uso artigianale e commerciale.

3. I titolari di palestre ed i relativi addetti, se in possesso di diploma di laurea in scienza motorie, possono esercire come operatori saune e palestre presenti nelle relative strutture.

ALLEGATO A REQUISITI MINIMI STRUTTURALI DEGLI ESERCIZI

AI. REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

Le attività di acconciatore devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi. Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti.

La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani separati .

SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA**Caratteristiche generali:**

Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti.

La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

Superficie dei locali di lavoro e attesa:

Le postazioni di lavoro devono essere ricavate in locali con una superficie conforme a quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale in materia di luoghi di lavoro.

Qualora l'attività professionale di acconciatore sia svolta unitamente a quella di estetista è in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. In ogni caso, ogni locale operativo dovrà disporre di una superficie minima come previsto dal vigente Regolamento edilizio.

La zona di attesa può essere compresa nel locale principale a condizione che sia disponibile una superficie, oltre quella operativa, di minimo mq. 3 attrezzata con posti a sedere; nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq. 6.

Altezza minima:

Gli ambienti operativi, indifferentemente dal numero di addetti impegnati, devono avere altezza libera media non inferiore a ml. 2,70.

L'altezza media dei locali adibiti al lavoro deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:

- nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml. 2,20;
- nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml. 2,40.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml. 2,70 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quello principale, deve disporre di un' altezza non inferiore a ml. 2,40.

Illuminazione:

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Decreto n. 7225 del 18/12/2002 – Allegato B – Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro; nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal Decreto di cui sopra.

Nei locali di attesa, quando separati dal locale principale, l'illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l' illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI 10380).

Aerazione:

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal Decreto n. 7225 del 18/12/2002 – Allegato B – Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro. In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, conformemente al disposto del Decreto di cui sopra, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339).

Anche nella zona d'attesa, quando collocata in apposito vano separato, l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di aerazione forzata conforme alle suddette norme.

Pareti:

Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di una balza lavabile fino all'altezza di m. 2,00 dal pavimento.

Le pareti in prossimità di lavatesta o lavandini devono essere inoltre protette, sempre fino all'altezza di ml. 2,00 dal pavimento, con materiali impermeabili (es: smalto, laminato plastico, piastrelle, ecc.) in modo da consentire l'immediata detersione e disinfezione in caso di schizzi.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e antiscivolo. Non sono ammessi pavimenti in moquette.

Superfici di lavoro/appoggio:

Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

Poltrone per la rasatura della barba:

Le poltrone-lavoro per la rasatura della barba devono essere dotate, nel loro complesso, di lavabo con distributore di sapone e salviette a perdere. L'attività deve essere corredata dell'attrezzatura necessaria per la disinfezione ad alto livello o sterilizzazione qualora si usino strumenti acuminati o taglienti non monouso.

Lavatesta:

Per il lavaggio dei capelli l'esercizio deve disporre di attrezzature regolabili per ogni cliente, costituite da lavandini o poltrone reclinabili. Ogni livello per il lavaggio della testa deve essere munito d'idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.

Almeno un lavatesta deve disporre di poltrona rimovibile, in modo da consentire il lavaggio dei capelli a favore di persone disabili sedute sulla propria sedia a ruote; per quest'ultimo scopo possono essere utilizzati lavatesta di tipo spostabile, purché fruibili con l'impianto idro-sanitario dell'esercizio e collegabili agli scarichi idrici saponosi.

Preparazione di tinture

I procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive per addetti e clienti, devono avvenire, utilizzando appositi recipienti, in un locale od area separata, su un piano di lavoro sottostante un'apertura fenestrata o dotato di cappa di aspirazione da banco.

SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali:

Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro dal Regolamento Edilizio comunale e costituiti da almeno n. 1 lavabo ogni 10 addetti e n. 1 w.c. ogni 10 addetti.

I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro.

Dotazioni funzionali minime:

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale (es: pedale; leva clinica; infrarosso; ecc.), di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispenser" o altro sistema idoneo.

Antibagno:

Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Altezza:

Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media non inferiore a ml.2,40.

L'altezza media dei locali deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:

- nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml. 2,00;

- nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml. 2,20. In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml. 2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

Superficie:

Poiché le attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista si distinguono da altre forme di artigianato di servizio o dal commercio per la durata in cui il cittadino si sofferma nei locali, la sede, a prescindere dalla sua superficie complessiva, dovrà disporre di un servizio igienico che garantisca almeno il requisito della "visitabilità condizionata" ai sensi del D.M. n° 236/89 in grado di garantire l'accessibilità da parte di persone con ridotte capacità motorie.

Pertanto, anche l'antibagno o il locale antistante il servizio igienico dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime e sufficienti a garantire una "accessibilità condizionata", mediante l'intervento del personale interno all'attività.

Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro dotati di w.c. e lavabo.

Areazione:

I servizi igienici possono essere aerati se possibile in modo naturale diretto, mediante finestre.

In alternativa deve essere installato un sistema di aerazione forzata che garantisca un ricambio minimo di 6 volumi ora se in espulsione continua oppure assicuri almeno 3 ricambi in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione dell'ambiente con comando automatico temporizzato.

Illuminazione:

I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

RIPOSTIGLIO

Caratteristiche generali:

L'ambiente di lavoro per le attività di acconciatore deve disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.

Dotazioni funzionali minime:

Il ripostiglio deve essere dotato di lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio. Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori con coperchio, in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi apribili a pedale.

Altezza:

Il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a ml. 2,40.

L'altezza media del ripostiglio deve garantire il rispetto dei seguenti limiti:

nel caso di soffitti non piani, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml. 2,00;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml. 2,20.

Superficie:

Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di mq. 2,00 per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentirne altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Areazione:

Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o artificiale sopra indicati per il servizio igienico.

Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina, deve avere una luce minima di cm. 30 nella parte superiore e l'aerazione può essere di tipo indiretto.

Illuminazione:

Il ripostiglio deve disporre sempre d'illuminazione artificiale; non è obbligatoria la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti del ripostiglio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali:

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs 81/08 così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'ambiente di lavoro dove viene svolta l'attività di acconciatore deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato. Oltre i 10 addetti deve essere attrezzato come spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo.

1) Armadietti individuali per gli indumenti del personale:

Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio. Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.

Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere depositi piegati in uno scomparto separato più piccolo.

Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale w.c. e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.

2) Superficie spogliatoio:

Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sui luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un apposito vano adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno del ripostiglio, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti e di una superficie libera da arredi di mq. 1,2 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale spogliatoio.

In questa superficie netta dovrà essere collocata una sedia.

L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito purché questo disponga di una superficie libera da arredi di mq. 2,00, oltre alla quota necessaria per gli armadietti.

Altezza:

L'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a ml. 2,40, calcolata conformemente a quanto già indicato per il servizio igienico.

Areazione:

L'ambiente destinato a spogliatoio può essere aerato sia in modo naturale che con un impianto di ventilazione forzata. La superficie minima finestrata apribile per l'aerazione naturale o l'impianto di ventilazione per l'aerazione forzata dovranno rispettare i parametri già indicati per il servizio igienico.

Pareti:

Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza. Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a ml. 2,00, con una luce minima di cm. 30. Nel caso di assenza di finestre o d'impianto per l'aerazione diretta della cabina, le pareti dovranno interrompersi prima del soffitto, almeno a cm. 30 dallo stesso, in modo da usufruire indirettamente dell'aerazione dell'ambiente circostante.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

CABINA MANICURE/PEDICURE

Caratteristiche generali:

L'attività di manicure e pedicure estetico svolta dagli acconciatori deve disporre di un vano o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione (fatte salve altre attività d'estetica, nel caso l'esercizio disponga dei requisiti necessari per l'attività di estetista).

Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di altezza minima di ml. 2,00 e aperte nella parte superiore in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, con una luce minima di cm. 30.

La sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina; può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate.

Superficie:

La cabina adibita all'attività di manicure e pedicure deve disporre di una superficie minima di mq. 3, in aggiunta alle superfici previste per l'attività di parrucchiere relativamente ai locali di lavoro e all'attesa.

Altezza:

Il vano o la zona attrezzata con cabina per l'attività di manicure e pedicure deve disporre di un'altezza libera media non inferiore a ml. 2,70, determinata come per il locale principale.

Aerazione ed illuminazione:

L'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure deve disporre di aerazione ed illuminazione conformemente a quanto precedentemente indicato per il locale principale di lavoro. La cabina, delimitata da pareti aperte nella parte superiore, può usufruire d'aerazione e illuminazione naturale indiretta proveniente dall'ambiente in cui è stata montata. Quest'ambiente dovrà garantire i requisiti d'aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la superficie della cabina.

Dotazioni funzionali minime:

La cabina deve essere dotata dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda con comando di erogazione non manuale; distributore di sapone liquido applicato alla parete; distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore dei rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile.

Il solo servizio di manicure può essere effettuato alla poltrona lavoro, purché tale poltrona sia funzionalmente servita delle dotazioni funzionali di cui sopra.

Pareti:

Le pareti dell'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

A2. REQUISITI STRUTTURALI E DI SICUREZZA DEI LOCALI PER ATTIVITÀ DI ESTETISTA

Le attività di estetista devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.

Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento, dei seguenti spazi o locali destinati a:

- a) esercizio dell'attività e attesa della clientela;
- b) box doccia;
- c) servizio igienico;
- d) ripostiglio;
- e) spogliatoio;
- f) eventuali corridoi e disimpegni.

ZONA OPERATIVA E DI ATTESA

I luoghi per l'esercizio dell'attività si compongono di uno o più spazi o locali destinati:

- 1) alle postazioni di lavoro, intese come locali o spazi in cui l'operatore esegue qualsiasi trattamento estetico;
- 2) all'attesa della clientela.

A) LOCALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Superficie:

La superficie complessiva da destinare all'utenza potrà essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

Le postazioni di lavoro devono essere ricavate in vani di superficie conforme a quanto prescritto dal regolamento edilizio in materia di luoghi di lavoro.

All'interno dei vani possono essere realizzate cabine per trattamenti estetici, delimitate da pareti di altezza minima di mt. 2,00 e aperte nella parte superiore, con una luce minima dal soffitto di almeno cm. 30, in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, ad eccezione delle cabine dove il cliente siede senza la presenza continuativa dell'operatore (solarium, idromassaggio, bagno turco, ecc.).

Ogni cabina deve disporre di una superficie minima di mq. 6 (superficie calpestabile al lordo degli arredi), ad eccezione per le prestazioni di seguito elencate, per le quali è consentita una superficie minima di mq. 3:

1. manicure e pedicure estetico;
2. pulizia del viso, trucco e altri trattamenti al viso;
3. solarium viso;
4. solarium integrale ad assetto verticale "a doccia".

I trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi devono essere eseguiti esclusivamente in appositi vani o cabine.

I dispositivi di chiusura delle cabine devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Gli impianti di sauna o bagno turco sono computati secondo la superficie effettivamente occupata. *(N.B. Si tratta in questo caso di attrezzature ad uso dell'attività di estetica, più che di cabine, che nella fattispecie devono essere necessariamente chiuse).*

Altezza minima:

I vani o le cabine adibiti all'esercizio dell'attività, indifferentemente dal numero di addetti impegnati, devono avere altezza media non inferiore a ml. 2,70.

L'altezza media deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:

- nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml. 2,20;
- nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml. 2,40.

In ogni caso, almeno i 2/3 della superficie complessiva del locale destinato a zona operativa e di attesa deve avere un'altezza maggiore o uguale a ml. 2,70 .

Illuminazione:

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetriati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio in materia di luoghi di lavoro. Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio predetto.

Nelle cabine adibite solamente ad attività dove il cliente siede senza la presenza continuativa dell'operatore (es: solarium; idromassaggio; bagno turco; ecc.) l'illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità e che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI EN 12464 - I).

Aerazione:

Le postazioni di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio. In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, (immissione ed estrazione dell'aria) conformemente a quanto previsto dal Decreto di cui sopra, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339/1995) e della normativa sull'impatto acustico.

Anche nella zona d'attesa, quando collocata in apposito vano separato, l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di aerazione forzata conforme alle suddette norme.

Dotazioni funzionali minime:

Il vano operativo o la cabina deve essere dotata dei seguenti accessori minimi:

- a) lavabo con acqua corrente calda e fredda con comando di erogazione non manuale;
- b) distributore di sapone liquido;
- c) distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso;
- d) contenitore dei rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile;
- e) rotolo di carta monouso per coprire il lettino o la poltrona.

I locali e le cabine destinati all'utilizzo di apparecchiature o all'effettuazione di trattamenti che non richiedano la manipolazione del cliente possono essere dotati dei soli accessori indicati alle lettere d) ed e).

Le superfici di lavoro e di appoggio devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Nei locali o cabine dove si effettuano i trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere presente, facilmente individuabile e raggiungibile dall'utente, un campanello di chiamata.

All'esterno di vani o cabine ove sono installate lampade a raggi ultravioletti deve essere apposto in modo ben visibile un cartello recante il simbolo che indica la presenza di sorgenti che emettono radiazioni non ionizzanti.

All'interno di tali postazioni devono essere esposti, in modo ben visibile, dei cartelli recanti avvertenze e controindicazioni in merito alle esposizioni alle radiazioni ultraviolette e devono essere disponibili mezzi di protezione individuali per utenti e addetti.

Pareti:

Le pareti sono realizzate o rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno mt. 2,00 di altezza.

Le pareti del locale o cabina solarium non dovranno essere realizzate o rivestite con materiali riflettenti o trasparenti.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

B) ZONA DI ATTESA

Il locale di attesa della clientela può essere ricavato all'interno del locale principale dove sono collocate le cabine a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere.

La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quello principale, deve disporre di un' altezza non inferiore a ml. 2,40.

Nei locali di attesa l'illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità e che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI EN 12464 - I).

La zona d'attesa deve disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio. In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, (immissione ed estrazione dell'aria) conformemente a quanto previsto dal Decreto di cui sopra, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339/1995) e della normativa sull'impatto acustico.

Le pareti sono realizzate o rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno mt. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

BOX DOCCIA

Caratteristiche generali:

Quando vengono eseguiti trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazione di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore, sauna l'esercizio deve obbligatoriamente disporre di box doccia accessibile direttamente dalle cabine o dai locali dove vengono eseguiti i suddetti trattamenti.

Il box doccia può essere altresì collocato in apposito locale esclusivo ovvero anche nel locale spogliatoio purché sia posto in apposito spazio e sia usufruibile senza transito nel locale o nello spazio destinato all'attesa, parte del quale destinato a spogliatoio. L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal servizio igienico qualora sia l'unico presente nell'esercizio.

La superficie minima del box doccia è di 0,49 mq.

Lo spazio delle cabine non comprende la superficie del box doccia.

Dotazioni funzionali minime:

Il box doccia dovrà disporre di campanello di chiamata a tirante, con apposito pulsante di sgancio, conforme alle norme tecniche sulla sicurezza elettrica.

Lo spazio antistante il box doccia dovrà disporre di apposito appendiabito.

Aerazione:

L'aerazione del locale o box doccia può essere di tipo naturale, diretta o indiretta, o di tipo forzato. In entrambi i casi devono essere rispettati i parametri indicati per i servizi igienici.

Illuminazione:

Il locale o box doccia deve disporre di illuminazione artificiale (diretta o indiretta) nel rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza elettrica; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti del box doccia devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali:

Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro dal Regolamento Edilizio Comunale, che non abbiano comunque caratteristiche inferiori alle seguenti: n. 1 lavabo ogni 10 addetti - n. 1 w.c. ogni 10 addetti. I servizi igienici potranno essere utilizzati sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro.

Dotazioni funzionali minime:

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale (es: pedale; leva clinica; infrarosso; ecc.). di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.

Antibagno:

I servizi igienici non possono avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Altezza:

I servizi igienici ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza rispondente ai seguenti requisiti minimi:

- altezza media non inferiore a ml.2,40.
- nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml. 2,00;
- nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml. 2,20.

Superficie:

I servizi igienici dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime rispondenti a quanto previsto dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236, nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti edilizi comunali e da ogni disposizione attuativa della Legge 9 settembre 1991 n. 47 come modificata dalla L.R. 3 gennaio 2005 n.1, se più adeguati al superamento delle barriere architettoniche.

Gli eventuali servizi igienici aggiuntivi a quello con i prescritti requisiti di visitabilità condizionata dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro dotati di w.c. e lavabo e dovranno avere comunque una superficie complessivamente non inferiore a mq. 1,20 con larghezza minima di cm. 90. L'ambiente ad esclusiva presenza del solo w.c. deve avere superficie adeguata stabilita dal Regolamento Edilizio.

Aerazione:

I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre con una superficie complessiva non inferiore a quanto stabilito dal Regolamento edilizio comunale.

Nel caso i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al minimo prescritto, è possibile installare impianti di aspirazione forzata conformi alle prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale.

Le caratteristiche di aerazione sopra descritte si applicano all'antibagno se utilizzato come spogliatoio.

Illuminazione:

I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

Le pareti devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

RIPOSTIGLIO

Caratteristiche generali:

Gli esercizi di estetista devono disporre di un vano o di una cabina o di uno spazio da adibire a deposito di materiali in uso, compresi prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature utilizzate in modo discontinuo e l'eventuale lavatrice e la macchina asciugabiancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.

Dotazioni funzionali minime:

Il ripostiglio deve essere dotato di lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio.

In alternativa a quanto sopra indicato, il lavello potrà essere collocato, alternativamente, in uno spazio esterno di pertinenza dell'esercizio oppure in altro spazio interno all'esercizio, ad esclusione delle cabine e degli spazi di attesa per la clientela.

Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori in materiale impermeabile e disinfettabile con coperchio e apribili a pedale, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi.

Altezza:

Il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a ml. 2,40.

L'altezza media del ripostiglio deve garantire il rispetto dei seguenti limiti:

- nel caso di soffitti non piani, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml. 2,00;
- nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml. 2,20.

Superficie:

Il ripostiglio deve disporre di una superficie adeguata all'attività svolta nell'esercizio. Per consentire altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Aerazione:

Il ripostiglio che sia utilizzato come spogliatoio deve possedere i requisiti di aerazione prescritti per il locale spogliatoio allo specifico paragrafo.

Illuminazione:

Il ripostiglio deve sempre disporre d'illuminazione artificiale; non è obbligatoria la presenza di illuminazione naturale.

Pareti e Pavimenti:

le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali:

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 303/1956 così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'ambiente di lavoro dove viene svolta l'attività di estetista deve prevedere uno spazio adibito

a deposito individuale per gli addetti. Oltre i 10 addetti deve essere individuato un apposito locale ad uso esclusivo di spogliatoio.

Armadietti individuali per gli indumenti del personale:

Ogni operatore, deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio. Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.

Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere deposti piegati in uno scomparto separato più piccolo.

Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel servizio igienico e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.

Superficie spogliatoio:

Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sui luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un vano apposito adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno del ripostiglio o dell'antibagno, purché sia consentita la corretta collocazione degli armadietti.

Altezza:

L'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a ml. 2,40, calcolata conformemente a quanto già indicato per il servizio igienico.

Aerazione:

L'ambiente destinato a spogliatoio può essere aerato con le stesse modalità descritte per il servizio igienico.

Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, nel caso di assenza di finestre o d'impianto per l'aerazione diretta, le pareti dovranno interrompersi ad almeno cm. 30 dal soffitto, in modo da usufruire indirettamente dell'aerazione dell'ambiente circostante.

Pareti:

Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno mt. 2,00 di altezza. Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a mt. 2,00.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiole, facilmente lavabile e disinfettabile.

A3. REQUISITI STRUTTURALI E DI SICUREZZA DEI LOCALI PER ATTIVITÀ DI TATUAGGIO

Le attività di tatuaggio devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.

Gli esercizi destinati allo svolgimento dell'attività di tatuaggio devono avere una superficie non inferiore a mq 25 e si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento, dei seguenti spazi o locali :

- a) locale polifunzionale per ricevimento, informazione attesa della clientela e servizio cassa;
- b) locale per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) locale o spazio per la pulizia e sterilizzazione della strumentazione utilizzata per l'esecuzione delle prestazioni;
- d) locale o spazio magazzino;
- e) locale o spazio spogliatoio;
- f) servizio igienico (con possibile uso promiscuo ai sensi della lettera e);
- g) eventuali corridoi e disimpegni.

Il locale o spazio per la pulizia e sterilizzazione della strumentazione utilizzata per l'esecuzione delle prestazioni non è richiesto quando:

- l'esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto, anche indiretto , con la cute del richiedente sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso.
- la sterilizzazione è affidata a terzi esterni all'esercizio.

A) LOCALE POLIFUNZIONALE

Superficie:

La superficie complessiva del locale non può essere inferiore a mq 6 ovvero a mq 9 se utilizzato da persone in attività lavorativa a carattere continuativo.

Altezza minima:

Il locale polifunzionale, indifferentemente dal numero di addetti impegnati, deve avere altezza media non inferiore a ml. 2,70.

In presenza di copertura inclinata o variabile, l'altezza minima non è inferiore a ml 2,2.

Il soffitto del locale deve essere privo di travature e canalizzazioni a vista.

Illuminazione:

Il locale deve essere dotato di illuminazione adeguata all'attività che in esso si svolge.

Deve disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio in materia di luoghi di lavoro. Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio predetto.

Aerazione:

Il locale deve disporre di una superficie aerante diretta pari ad 1/8 della superficie del pavimento.

In alternativa :

a) il locale deve disporre di una superficie aerante diretta pari ad 1/16 della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di termoventilazione previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339/1995).

b) in mancanza di una superficie aerante diretta come sopra indicata, è obbligatoria l'installazione di impianto di climatizzazione dell'aria nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339/1995).

Nel calcolo delle superfici aeranti dirette sono computabili le superfici di porte e porte-finestre; sono esclusi dal computo le finestre a lucernario.

Le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta.

Pareti:

Le pareti sono realizzate o rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno mt. 2,00 di altezza.

Le pareti del locale o cabina solarium non dovranno essere realizzate o rivestite con materiali riflettenti o trasparenti.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiole, facilmente lavabile e disinfettabile

Nel locale polifunzionale è affisso avviso sulle finalità e modalità di trattamento dei dati, nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui al D.Lgs. 196/2003.

B) LOCALE PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**Superficie:**

Il locale per l'esecuzione delle prestazioni deve avere una superficie di almeno 9 mq per un solo operatore. In caso di più operatori, oltre alla superficie minima sopra detta, il locale deve essere dotato di almeno 6 mq per ogni ulteriore operatore. In questo caso, inoltre, gli spazi per ciascun operatore sono separati con pannellature agevolmente lavabili e disinfettabili, rialzate dal pavimento in misura idonea a consentire la pulizia e di altezza tale da consentire non meno di trenta centimetri di spazio fra essi ed il soffitto.

Dotazioni funzionali minime:

Il Locale ovvero ciascuno degli spazi delimitati per ciascun operatore, sono dotati di un lavabo avente le seguenti caratteristiche

- erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente, sia calda che fredda;
- distributore di sapone liquido;
- distributore di asciugamani monouso.

Altezza minima:

Il locale per l'esecuzione delle prestazioni indifferentemente dal numero di addetti impegnati, deve avere altezza media non inferiore a ml. 2,70.

In presenza di copertura inclinata o variabile, l'altezza minima non è inferiore a ml 2,2.

Il soffitto del locale deve essere privo di travature e canalizzazioni a vista.

Illuminazione:

Il locale deve essere dotato di illuminazione adeguata all'attività che in esso si svolge.

Deve disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio in materia di luoghi di lavoro. Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio predetto.

Aerazione:

Il locale deve disporre di una superficie aerante diretta pari ad 1/8 della superficie del pavimento.

In alternativa :

a) il locale deve disporre di una superficie aerante diretta pari ad 1/16 della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di termoventilazione previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339/1995).

b) in mancanza di una superficie aerante diretta come sopra indicata, è obbligatoria l'installazione di impianto di climatizzazione dell'aria nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339/1995).

Nel calcolo delle superfici aeranti dirette sono computabili le superfici di porte e porte-finestre; sono esclusi dal computo le finestre a lucernario.

Le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta.

Pareti:

Le pareti sono realizzate o rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno mt. 2,00 di altezza.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile. Eventuali raccordi stoncati fra pareti e pavimento o fra pareti, sono realizzati a perfetta regola d'arte, senza manufatti con la formazione di sporgenze, anche nel caso di eventuale applicazione di parasigoli.

Il locale deve avere accesso da disimpegno o dal locale polifunzionale.

C) LOCALE O SPAZIO PER LA PULIZIA E STERILIZZAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Superficie:

Il locale deve avere una superficie non inferiore a 4 metri quadrati ovvero a 3 metri quadrati se ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni, mediante divisori formati da pannellature agevolmente lavabili e disinfettabili, rialzate dal pavimento in misura idonea a consentire la pulizia e di altezza tale da consentire non meno di trenta centimetri di spazio fra essi ed il soffitto.

Nel caso in cui il locale sia ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni, la superficie di quest'ultimo è computata al netto della superficie dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione.

Dotazioni funzionali minime:

Il locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione è dotato di un lavabo avente le seguenti caratteristiche

- erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente, sia calda che fredda;
- distributore di sapone liquido;
- distributore di asciugamani monouso.

Altezza minima:

Il locale deve avere altezza media non inferiore a ml. 2,40.

In presenza di copertura inclinata o variabile, l'altezza minima non è inferiore a ml 2,0.

Il soffitto del locale deve essere privo di travature e canalizzazioni a vista.

Illuminazione:

Il locale deve essere dotato di illuminazione adeguata all'attività che in esso si svolge.

Deve disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio in materia di luoghi di lavoro. Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio predetto.

Aerazione:

Il locale deve disporre di una superficie aerante diretta pari ad 1/8 della superficie del pavimento.

In alternativa il locale deve disporre di una superficie aerante diretta pari ad 1/16 della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di estrazione dell'aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre

volumi-ambiente per ora e che sia messo in funzione dall'interruttore di attivazione dell'illuminazione elettrica del locale.

Nel calcolo delle superfici aeranti dirette sono computabili le superfici di porte e porte-finestre; sono esclusi dal computo le finestre a lucernario.

Le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta.

Nel caso in cui il locale sia ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni, si applicano i requisiti di aerazione previsti per detto locale.

Pareti:

Le pareti sono realizzate o rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno mt. 2,00 di altezza.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

D) LOCALE O SPAZIO MAGAZZINO

Il magazzino è utilizzato per la custodia :

- di qualsiasi materiale di uso corrente,
- dello strumentario di scorta,
- dei materiali e delle attrezzature per la pulizia degli ambienti;
- dei rifiuti derivanti dall'attività.

Il magazzino deve essere dotato di almeno un armadio con porte scorrevoli o a battente, in materiale agevolmente lavabile e disinfettabile.

Superficie:

Il locale deve avere una superficie non inferiore a due metri quadrati .

Lo spazio magazzino può essere ricavato all'interno del locale polifunzionale ovvero nel locale spogliatoio o in un disimpegno a condizione che non si verifichino interferenze con le funzioni del locale o del disimpegno. In questo caso la superficie del locale o del disimpegno in cui è ricavato il magazzino è computata al netto della superficie del magazzino.

La superficie del magazzino è in ogni caso computata nella superficie minima complessiva dell'esercizio.

Altezza minima:

Il locale deve avere altezza media non inferiore a ml. 2,40.

In presenza di copertura inclinata o variabile, l'altezza minima non è inferiore a ml 2,0.

Il soffitto del locale deve essere privo di travature e canalizzazioni a vista.

Illuminazione:

Il locale deve essere dotato di illuminazione adeguata all'attività che in esso si svolge.

Deve disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio in materia di luoghi di lavoro. Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio predetto.

Aerazione:

Il locale deve disporre di una superficie aerante diretta pari ad 1/8 della superficie del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati.

In alternativa il locale deve disporre di una superficie aerante diretta pari ad 1/16 della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di estrazione dell'aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre volumi-ambiente per ora e che sia messo in funzione dall'interruttore di attivazione dell'illuminazione elettrica del locale.

Nel calcolo delle superfici aeranti dirette sono computabili le superfici di porte e porte-finestre; sono esclusi dal computo le finestre a lucernario.

Le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta.

Pareti:

Le pareti, se possibile, sono realizzate o rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno mt. 2,00 di altezza.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

E) SPOGLIATOIO

Lo spogliatoio è costituito da apposito locale o spazio adibito a tale uso e non può costituire spazio di passaggio per altri locali. E' consentito l'uso promiscuo del servizio igienico come locale spogliatoio, nel rispetto dei requisiti strutturali e di sicurezza previsti dal presente regolamento. L'accesso allo spogliatoio avviene da disimpegno o dal locale polifunzionale.

Superficie:

Il locale deve avere una superficie minima idonea a consentire la corretta allocazione di un armadietto per ciascun operatore con la disponibilità di una superficie ulteriore di metri quadrati 1,20 per ogni operatore eventualmente presente in contemporanea ad altri.

Altezza minima:

Il locale deve avere altezza media non inferiore a ml. 2,40.

In presenza di copertura inclinata o variabile, l'altezza minima non è inferiore a ml 2,0.

Illuminazione:

Il locale deve essere dotato di illuminazione adeguata all'attività che in esso si svolge.

Deve disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio in materia di luoghi di lavoro. Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio predetto.

Aerazione:

Il locale deve disporre di una superficie aerante diretta pari ad 1/8 della superficie del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati.

In alternativa il locale deve disporre di impianto di estrazione dell'aria che garantisca in continuo durante l'apertura dell'esercizio e anche senza la presenza in esso di alcuna persona, un ricambio d'aria non inferiore a sei volumi-ambiente per ora. Nel calcolo delle superfici aeranti dirette sono computabili le superfici di porte e portefinestre; sono esclusi dal computo le finestre a lucernario.

Le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta.

Pareti:

Le pareti sono realizzate o rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno mt. 2,00 di altezza.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

Dotazioni funzionali minime:

Nello spogliatoio deve essere presente un armadietto a doppio scomparto per ciascun operatore.

E' ammesso l'uso di armadietti ad un solo scomparto nei seguenti casi:

- utilizzo documentato dal fascicolo di esercizio di abbigliamento monouso;

- per il personale amministrativo.

Gli armadietti devono avere superfici impermeabili, agevolmente lavabili e disinfettabili.

F) SERVIZIO IGIENICO

Ogni esercizio deve disporre di almeno un servizio igienico ubicato all'interno della superficie coperta dell'esercizio, disponibile per clienti ed operatori, con accesso da disimpegno o dal locale polifunzionale. Quando l'accesso non avvenga da disimpegno o corridoio, il servizio igienico deve essere dotato di antibagno.

All'interno del servizio igienico è consentita l'installazione di una cabina doccia a condizione che occupi spazi di superficie ulteriori richiesti come superficie minima del locale. In ogni caso il pavimento della cabina doccia ha caratteristiche antiscivolo certificate.

Superficie:

Il locale deve avere una superficie minima superficie non inferiore a 1,20 metri quadrati per il locale con il wc sia con la presenza del lavabo che senza, ovvero un metro quadrato per l'antibagno, sia con la presenza del lavabo che senza; in entrambi i casi il lato minore del locale non è inferiore a 90 centimetri.

Altezza minima:

Il locale deve avere altezza media non inferiore a ml. 2,40.

In presenza di copertura inclinata o variabile, l'altezza minima non è inferiore a ml 2,0.

Illuminazione:

Il locale deve essere dotato di illuminazione adeguata all'attività che in esso si svolge.

Deve disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio in materia di luoghi di lavoro. Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio predetto.

Aerazione:

Il locale deve disporre di una superficie aerante diretta pari ad 1/8 della superficie del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati.

In alternativa il locale deve disporre di impianto di estrazione dell'aria che garantisca in continuo durante l'apertura dell'esercizio e anche senza la presenza in esso di alcuna persona, un ricambio d'aria non inferiore a sei volumi-ambiente per ora, con possibilità nell'antibagno di ventilazione con aria di transito verso il locale con il wc. Nel calcolo delle superfici aeranti dirette sono computabili le superfici di porte, porte-finestre e finestre a lucernario. Le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta.

Pareti:

Le pareti sono realizzate o rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno mt. 2,00 di altezza. Tutte le pareti, compreso l'eventuale antibagno, sono protette da una balza in ceramica o smalto lavabile con la medesima altezza.

Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

G) CORRIDOI E DISIMPEGNI

Gli eventuali corridoi e disimpegni sono dotati di:

- a) larghezza non inferiore a un metro lungo il tratto di transito;
 - b) altezza media non inferiore a ml. 2,40. In presenza di copertura inclinata o variabile, l'altezza minima non è inferiore a ml 2,0. Il soffitto del locale deve essere privo di travature e canalizzazioni a vista.
 - c) aerazione naturale o forzata, diretta o indiretta, purché adeguata ad evitare sacche di ristagno.
 - d) illuminazione adeguata all'attività che in esso si svolge.
 - e) pavimenti con superficie unita e compatta, antiscivolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
 - f) pareti realizzate o rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile
- Verso l'interno dei corridoi e dei disimpegni non si aprono porte di spazi e locali, provvedendo, per le necessità di passaggio, all'installazione di porte scorrevoli od a soffietto.

A4. REQUISITI STRUTTURALI E DI SICUREZZA DEI LOCALI PER ATTIVITÀ DI PIERCING

Le attività di piercing devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi che devono avere i medesimi requisiti prescritti per i locali ove si svolge l'attività di tatuaggio.

Devono avere una superficie non inferiore a mq 25 e si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento, dei seguenti spazi o locali :

- a) locale polifunzionale per ricevimento, informazione attesa della clientela e servizio cassa;
- b) locale per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) locale o spazio per la pulizia e sterilizzazione della strumentazione utilizzata per l'esecuzione delle prestazioni;
- d) locale o spazio magazzino;

- e) locale o spazio spogliatoio;
- f) servizio igienico (con possibile uso promiscuo ai sensi della lettera e)
- g) eventuali corridoi e disimpegni.

Il locale o spazio per la pulizia e sterilizzazione della strumentazione utilizzata per l'esecuzione delle prestazioni non è richiesto quando:

- l'esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto, anche indiretto, con la cute del richiedente sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso.
- la sterilizzazione è affidata a terzi esterni all'esercizio.

Per le caratteristiche, i requisiti e la dotazione minima funzionale relativa ai singoli locali di cui alle precedenti lettere da a) a g) si intendono integralmente richiamate le disposizioni contenute al punto A3.

NOTE TECNICHE GENERALI COMUNI PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA – TATUAGGIO E PIERCING

1. Gli esercizi devono essere forniti di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale. Qualora esigenze lavorative lo richiedano potrà essere installato un impianto di accumulo e sollevamento dell'acqua potabile nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Edilizio comunale dell'edilizia.

L'impianto dovrà essere anche munito di rubinetto sterilizzabile per flambatura, a monte del serbatoio di accumulo, da utilizzare per il prelievo di campioni d'acqua.

2. Gli esercizi devono essere corredati di un impianto per la raccolta e lo smaltimento di acque nere, saponose e pluviali conformi alle prescrizioni del Regolamento Edilizio comunale dell'edilizia.

È vietato ubicare le bocche di estrazione delle fosse biologiche all'interno degli spazi e dei locali destinati all'esercizio dell'attività, salvo eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio comunale per edifici esistenti nel caso in cui non sia possibile l'ubicazione di tali bocche in area scoperta.

3. Gli eventuali impianti di aerazione forzata (immissione ed estrazione dell'aria) installati negli esercizi dovranno essere progettati in conformità alla NORMA UNI 10339/1995 ed installati nel rispetto del Regolamento comunale dell'edilizia e della normativa sull'inquinamento acustico, a tutela del vicinato.

La progettazione e realizzazione di impianti di termoventilazione o di climatizzazione devono rispettare la normativa UNI 10339 nonché le disposizioni comunali contro l'inquinamento acustico.

In assenza di impianti di termoventilazione o di climatizzazione, gli esercizi dispongono di un impianto singolo o centralizzato per il riscaldamento dell'aria ambiente.

4. Per quanto attiene agli impianti elettrici, agli impianti di messa a terra, alle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche e agli impianti termici si applicano le normative tecniche di settore.

5. Per i requisiti strutturali e funzionali non esplicitamente indicati nel presente Allegato si applicano le disposizioni del Regolamento comunale dell'edilizia e della normativa generale sull'igiene del lavoro.

Ai fini del presente regolamento, fatte salve eventuali disposizioni future del Regolamento comunale dell'edilizia, si considerano accorpabili in un solo vano due vani tra loro collegati tramite un'apertura priva di porta ed avente una superficie non inferiore a mq. 4.

6. Fermo restando tutto quanto indicato nei precedenti paragrafi in ordine ai requisiti funzionali e strutturali dei locali adibiti alle singole attività, si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente le attività di parrucchiere e di estetista, anche se afferenti a titolari diversi, possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. La superficie operativa minima per le attività di parrucchiere ed estetista resta fissata come indicato ai rispettivi paragrafi e deve, altresì, rimanere separata in vani diversi per le due distinte attività, anche quando svolte contemporaneamente nello stesso esercizio.

7. Tolleranze e metodi di misurazione. A tutte le misure lineari minime prescritte in queste disposizioni si applicano le tolleranze indicate dal Regolamento comunale dell'edilizia. A tutte le misure minime di superficie prescritte in queste disposizioni si applica una tolleranza non superiore al 2,5%. Le superfici finestrate utilizzate per l'illuminazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte-finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate e di quelle poste ad altezza inferiore a cm. 80. Le superfici finestrate apribili utilizzate per l'aerazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, delle

porte-finestre o degli sporti. L'altezza libera di un locale viene misurata secondo le istruzioni riportate dal Regolamento comunale dell'edilizia.

8. Tutti i rinvii al Regolamento comunale dell'edilizia s'intendono riferiti sia a quello vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia a sue eventuali successive modifiche che potrebbero intervenire nel periodo in cui rimarrà in vigore il presente regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista.

ALLEGATO "B"
DISPOSIZIONI SULLA CONDUZIONE IGIENICA DEGLI ESERCIZI

1) Trattamento delle superfici dei pavimenti, delle pareti e degli arredi. Impianti

Il lavaggio deve essere effettuato con acqua contenente sostanze con azione detergente e disinfettante in concentrazioni adeguate.

La soluzione di lavaggio deve essere sostituita almeno dopo ogni operazione.

Pavimenti Prima del lavaggio, da effettuarsi con prodotti detergenti reperiti in commercio e utilizzati secondo le indicazioni previste in etichetta, si raccomanda di rimuovere la polvere mediante la spazzatura ad umido o con panni elettrostatici o con l'impiego di apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua.

Pareti Devono essere accuratamente spolverate e lavate, nelle parti impermeabili, con acqua contenente con prodotti detergenti reperiti in commercio e utilizzati secondo le indicazioni previste in etichetta.

Arredi Deve essere rimossa la polvere utilizzando, in rapporto alla superficie da pulire, panni anti-statici, apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Impianti di ventilazione forzata per ricambio d'aria degli ambienti o semplice trattamento termico dell'aria a completo ricircolo.

Deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata.. Durante la pulizia dell'impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono l'umidificazione dell'aria immessa negli ambienti, al fine di contrastare la contaminazione da *Legionella pneumophila* (per maggiori dettagli si rinvia al Documento 4 aprile 2000 della Conferenza permanente per i rapporti stato regioni – Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi).

Impianti di raccolta e smaltimento delle acque reflue Deve essere curata la costante efficienza dell'impianto di raccolta e scarico delle acque nere e saponose.

In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l'intercettazione e la facile rimozione dei capelli.

2) Apparecchiature, attrezzature, strumenti e oggetti in genere utilizzati per le prestazioni.

Apparecchiature elettromeccaniche e attrezzature in genere.

Devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte. Tutte le parti a contatto con l'utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, qualora non siano monouso, devono essere sottoposte a pulizia, disinfezione ad alto livello o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

Gli strumenti che non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono sostituiti qualora non siano monouso ovvero lavati, spazzolati e disinfettati.

Docce La pulizia delle docce è effettuata mediante:

- impiego di prodotti detergenti reperiti in commercio e utilizzati secondo le indicazioni previste in etichetta;
- accurata pulizia delle "cipolle" di erogazione acqua avendo particolare cura della rimozione di residui e sedimenti calcarei.

Vasche, apparecchiature per l'abbronzatura della pelle, impianti di sauna, bagno turco e bagno di vapore.

Dopo ogni prestazione devono essere puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Carrelli, lettini per massaggi o altre prestazioni in ambito estetico, poltrone per trattamenti estetici

Devono essere tenuti costantemente in condizioni di perfetta pulizia.

Il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Le superfici ove si appoggia il corpo dell'utente devono essere protette da lenzuoli monouso di o tessuto non tessuto) o da lavare dopo ciascuna utilizzazione.

Rasoi

Devono montare esclusivamente lame monouso, da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione.

Il manipolo del rasoio, almeno al termine di ogni giornata lavorativa, deve essere sottoposto a trattamento di disinfezione ad alto livello o sterilizzato.

Forbici per il taglio dei capelli.

Dopo ogni prestazione devono essere lavate, spazzolate e disinfettate o sterilizzate.

Tosatrici

Dopo la pulizia meccanica e la lubrificazione di queste apparecchiature, secondo le istruzioni del fabbricante, al termine di ogni prestazione si deve procedere a disinfettare le lame spruzzando su di esse uno degli appositi prodotti disinfettanti posti in commercio.

Aghi per depilazione con diatermocoagulazione

Devono essere tassativamente monouso e dopo ogni prestazione devono essere eliminati, essendo comunque vietato anche l'uso ripetuto di un ago sulla medesima persona.

Strumenti acuminati e taglienti nelle prestazioni di manicure e pedicure estetico

Si raccomanda il ricorso a strumenti monouso; se non monouso tali strumenti devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima di un successivo utilizzo, devono essere lavati, spazzolati, disinfettanti ad alto livello o sterilizzati, in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

Gli strumenti acuminati o taglienti monouso sono raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, in materiale che permette l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.

Manipoli e supporti in genere di strumenti taglienti o a punta.

Dopo ogni prestazione devono essere sostituiti e, prima del successivo utilizzo, essere sottoposti a trattamenti di disinfezione ad alto livello o sterilizzazione.

Spazzole, pettini, pennelli e bigodini.

In considerazione dei materiali di fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, consistente nello spruzzare su questi strumenti, già sottoposti alla fase preliminare di pulizia, uno dei prodotti disinfettanti appositi in commercio, riponendoli poi negli appositi contenitori.

Biancheria

Ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione e, prima del successivo utilizzo, essere lavata a 90°C. Per quei capi di biancheria non sottoponibili ai lavaggi a 90° C si provvede con temperature dell'acqua non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.

Per proteggere i lettini si consiglia l'impiego di lenzuoli monouso.

Applicazione di talco e altri cosmetici in polvere

Deve essere effettuata con appositi piumini monouso o con polverizzatori.

Prelievo di creme da contenitori

Deve essere eseguito con apposite spatole monouso.

3) Norme di comportamento nelle attività di parrucchiere ed estetista

Abbigliamento

Durante l'orario di lavoro gli operatori indossano sopravvesti o apposite divise possibilmente di colore chiaro e sempre in perfette condizioni di pulizia. In alternativa può essere utilizzato abbigliamento monouso.

Igiene delle mani

1. L'igiene delle mani degli operatori è assicurata mediante:

- a) unghie corte e pulite anche mediante spazzolino personale;
- b) assenza, durante l'esercizio dell'attività lavorativa, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi;
- c) cura e protezione adeguate di eventuali abrasioni, ferite o infezioni;
- d) lavaggio accurato con sapone preferibilmente liquido almeno nelle seguenti occasioni:
 - all'inizio e al termine dell'attività lavorativa;
 - dopo l'uso dei servizi igienici;
 - dopo aver fumato;

- preliminarmente e successivamente all'esecuzione di trattamenti che comportano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;

- successivamente ad un contatto anche solo sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.

Durante le pulizie dei locali nonché durante le fasi di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso, l'operatore protegge le mani con guanti di adeguato spessore, non sterili. L'utilizzo di guanti monouso in materiale non allergizzante è consigliato quando:

- sono eseguiti trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;

- quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti;

- quando si prevede contatto accidentale con il sangue;

- quando si hanno eczemi, lesioni infiammatorie o ferite alle mani;

- nei casi di contatto con sostanze chimiche nell'attività di acconciatore

L'operatore può proteggere le mani con creme barriera quando esegue massaggi.

E' opportuno evitare di effettuare trattamenti in presenza di lesioni infettive alle mani.

2. Devono essere osservate le seguenti procedure:

- Inumidire le mani ed i polsi con acqua tiepida per ottenere una migliore azione detergente rispetto all'utilizzo di acqua fredda;

- Prelevare, dal distributore di sapone liquido, una dose sufficiente;

- Frizionare vigorosamente le superfici insaponate ponendo particolare attenzione agli spazi interdigitali, alle estremità delle dita ed alla zona periungueale per un tempo di almeno 30 secondi (durante la frizione delle mani sfregare palmo contro palmo, il palmo destro contro il dorso della mano sinistra e viceversa, sfregare i palmi fra loro con le dita intrecciate, ruotare il pollice all'interno del palmo dell'altra mano ed infine strofinare la punta delle dita di ogni mano sul palmo dell'altra mano);

- Risciacquare abbondantemente e con cura con acqua tiepida dalla mano verso il gomito;

- Asciugare accuratamente le mani.

Si raccomanda l'uso di creme o lozioni per le mani per ridurre al minimo la comparsa di dermatiti associate a lavaggio delle mani.

Norme di comportamento generali

- Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro;

- Usare aghi, lime e taglienti di tipo monouso tutte le volte che è possibile;

- Sottoporre immediatamente a trattamenti di pulizia, sterilizzazione o disinfezione ad alto livello ogni strumento che sia venuto accidentalmente in contatto con il sangue, anche le forbici per capelli.

- Gli strumenti sterilizzati o disinfettati devono essere conservati in contenitori chiusi, lavati e disinfettati ad alto livello, fino a nuova utilizzazione.

- La biancheria macchiata di sangue va lavata a 90° C. Se il lavaggio deve essere effettuato a 60° C, deve essere aggiunto un disinfettante a base di cloro.

- Le parti da trattare con strumenti acuminati, taglienti o comunque traumatizzanti devono essere lavate con acqua, sapone e disinfettate.

- Per la rasatura devono essere utilizzati esclusivamente rasoi con lame monouso a perdere da sostituire per ogni cliente il quale deve avere la possibilità di lavare con acqua corrente e trattare con soluzioni disinfettanti la parte rasata;

- La matita emostatica "fermasangue" deve essere monouso.

Precauzioni da adottare con gli strumenti acuminati e taglienti

1) lo smaltimento di tali strumenti deve essere contestuale al loro utilizzo; non devono essere lasciati in giro;

2) non si deve cercare di raccogliere strumenti taglienti o a punta che stanno cadendo.

3) devono essere sempre trasportati su apposito vassoio, non in tasca, ecc.

4) non si deve cercare di prelevare nulla dai contenitori di smaltimento.

In caso di ferita o di punture accidentali durante i trattamenti o la pulizia degli strumenti occorre:

- favorire immediatamente la fuoriuscita di sangue;

- lavare con acqua e sapone;

- disinfettare con idonei prodotti, ad es. povidone iodio al 2,5%;

- rivolgersi ai servizi di prevenzione della propria USL o al medico curante entro 24 ore.

In caso di presenza di sangue su pavimenti, mobili e piani di lavoro, l'operatore deve:

- Indossare guanti idonei (da pulizia);

- Rimuovere lo sporco con teli monouso;
- Pulire con acqua e sapone
- Sciacquare e disinfettare con ipoclorito (candeggina), con diluizioni 1:10
- In presenza di quantità notevoli di sangue oltre a quanto sopra indicato dopo aver indossato i guanti (da pulizia):
- Coprire la zona con teli monouso impregnati di ipoclorito diluizione 1:10;
- Aspettare almeno 10 minuti e rimuovere il materiale con l'ausilio di attrezzature per la pulizia (scopa e paletta).
- Asciugare se necessario con materiale a perdere.

4) Decontaminazione delle superfici ambientali per mezzo di composti che liberano cloro

Superfici come il piano di un tavolo possono essere decontaminate strofinandole con un adeguato disinfettante di livello intermedio o basso. Il sangue visibile deve essere rimosso con un materiale assorbente (ad esempio, salviette di carta) per poi effettuare la decontaminazione della zona detergendola con un disinfettante appropriato scelto tra quelli indicati di seguito. Nel corso dell'intera operazione sarà necessario indossare guanti. Tutti i composti che liberano cloro costituiscono disinfettanti appropriati per la decontaminazione di superfici ambientali, e l'ipoclorito di sodio è quello più comunemente usato (vedi sotto). Gli alcoli, generalmente, non sono considerati adatti a tale scopo perché evaporano rapidamente e perché coagulano velocemente i residui organici e non li penetrano.

A) Ipoclorito di sodio

Le soluzioni di ipoclorito di sodio costituiscono eccellenti alternative ai disinfettanti di intermedio o basso livello: sono, infatti, battericidi, virucidi, non costosi e ampiamente disponibili, anche se i presentano due importanti limiti:

- **Sono corrosivi.** Sono in grado di corrodere l'acciaio al nichel e cromo, il ferro ed altri metalli ossidabili.

Soluzioni contenenti più dello 0,05% di cloro disponibile non devono essere usate ripetutamente per la decontaminazione di attrezzature in acciaio inossidabile di buona qualità; il contatto non deve comunque oltrepassare i 30 minuti e le diluizioni non devono essere preparate in contenitori metallici perché potrebbero corroderli rapidamente.

- **Si deteriorano.** Le soluzioni devono essere sempre di preparazione recente ed essere protette e conservate lontano dal calore e dalla luce. Le diluizioni devono essere preparate subito prima dell'uso. Il loro rapido deterioramento può costituire un problema soprattutto nei paesi a clima caldo.

In alternativa possono essere utilizzati gli altri tre composti che liberano cloro descritti di seguito: sono più stabili delle soluzioni di ipoclorito di sodio e grazie alla loro formulazione, possono essere trasportati più facilmente e a costi più bassi:

B) Ipoclorito di calcio

Genera acido ipocloroso in soluzione e di conseguenza, dovrebbe agire in modo simile all'ipoclorito di sodio.

Come l'ipoclorito di sodio, anch'esso si deteriora gradualmente, se non è protetto dal calore e dalla luce, ma più lentamente. Può essere trasportato più facilmente e a costi più bassi. E' disponibile in due forme: ipoclorito di calcio "altamente testato" e calce clorata o polvere sbiancante.

C) Dicloroisocianurato di sodio (NaDCC)

Generalmente sotto forma di pastiglia, questa sostanza è molto più stabile tanto della soluzione di ipoclorito di sodio quanto dell'ipoclorito di calcio. Dissolto in acqua, il NaDCC forma acido ipocloroso. Può essere trasportato più facilmente e a costi più bassi dell'ipoclorito di sodio.

D) Cloramina (tosilcloramide di sodio; cloramina T)

La cloramina è più stabile dell'ipoclorito di sodio e dell'ipoclorito di calcio. Tuttavia, deve essere conservata al riparo dall'umidità, dalla luce e dal caldo eccessivo. E' disponibile in polvere e in pastiglie.

Il potere disinfettante di tutti i composti che liberano cloro è indicato come "cloro disponibile" (% per i composti solidi; % o parti per milione (ppm) per le soluzioni) secondo il livello di concentrazione. Dunque, 0,0001% = 1 mg/litro = 1 ppm e 1% = 10 g/litro = 10.000 ppm. In alcuni paesi la concentrazione delle soluzioni di ipoclorito di sodio è espressa in gradi clorometrici (° clorom.); 1° clorom. equivale approssimativamente allo 0,3% di cloro disponibile.

Quadro sintetico:

COMPOSTO	CLORO DISPONIBILE	COMPOSTO	CLORO DISPONIBILE
candeggiante liquido domestico	5%	Ipoclorito di calcio	70%
Eau de Javel (15° clorom.)	5%	Calce clorata	35%
Extrait de Javel (48° clorom.)	15%	NaDCC	60%
Cloramina	25%.		

La quantità di cloro disponibile necessaria nelle soluzioni usate per la decontaminazione delle superfici ambientali dipende dalla quantità di materiale organico presente, poiché il cloro viene inattivato da materie organiche quali il sangue o il pus.

5) Procedure obbligatorie per la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso

Sterilizzazione: Per sterilizzazione si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microrganismi patogeni e non patogeni comprese le spore (intese come forma biologica mediante la quale i microrganismi sopravvivono in ambiente ostile in attesa del ripristino delle condizioni di forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione).

Disinfezione ad alto livello: Per disinfezione ad alto livello si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microrganismi patogeni ad eccezione delle spore. La disinfezione ad alto livello è eseguita solo sugli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero a trattamenti con l'impiego di calore.

La sterilizzazione se consentita dalla tipologia dello strumento, è sempre da preferire alla disinfezione ad alto livello.

Trattamento degli strumenti

Fase preliminare di pulizia

E' finalizzata unicamente ad abbassare la carica batterica pertanto è da considerarsi intesa come preparatoria alla successiva necessaria fase di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello e non e non deve essere mai considerata come mezzo sufficiente a rendere sicuri gli strumenti .

Subito dopo l'uso gli strumenti devono essere immersi in una soluzione detergente – disinfettante, per almeno 30 minuti, riducibili 3-4 a minuti se si usano appositi apparecchi ad ultrasuoni ; il liquido contenente le sostanze detergenti e disinfettanti deve essere sostituito con le frequenze indicate dal produttore.

La detersione, cioè il lavaggio vero e proprio, può essere effettuata in uno dei modi di seguito descritti:

CON UN PULITORE AD ULTRASUONI	MANUALMENTE
<p>I pulitori ad ultrasuoni funzionano sottoponendo gli strumenti ad onde ad alta frequenza che provocano il distacco dello sporco dagli strumenti, in modo tale da farlo precipitare sul fondo della vasca o da renderlo rimuovibile con il risciacquo.</p> <p>I pulitori ad ultrasuoni devono essere utilizzati con il coperchio chiuso, per prevenire la diffusione di aerosol contenenti microrganismi, che potrebbero infettare le persone o contaminare le superfici nella stanza.</p> <p>Devono essere mantenuti in perfette condizioni di efficienza e sottoposti a manutenzione in base alle indicazioni del produttore.</p> <p><i>I pulitori a ultrasuoni non sterilizzano e non disinfettano.</i> Semplicemente, realizzano un'azione di pulizia degli strumenti sicura ed efficace, prima della sterilizzazione.</p>	<ul style="list-style-type: none">- I capelli eventualmente presenti su alcuni strumenti devono essere rimossi a secco prima dell'immersione- Gli strumenti vanno immersi in una bacinella con acqua bollente e detergente e, mentre sono sotto la superficie dell'acqua, vanno lavati energicamente con una spazzola.- Per lavare gli strumenti contaminati, usare guanti di gomma spessi, per lavori pesanti, che coprano l'avambraccio- Usare detergenti non schiumogeni, per non nascondere il materiale tagliente- Smontare le parti assemblate eventualmente presenti.- Durante la pulizia, fare attenzione agli spruzzi su occhi e mucose: per questo scopo, occorre indossare una visiera, oppure occhiali protettivi e mascherina.- Lavare e spazzolare in immersione, per evitare schizzi, con apposito spazzolino.- Sciacquare con acqua corrente e asciugare con salviette a perdere.- Togliersi i guanti e lavarsi mani ed avambracci.

Sterilizzazione

La sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da usare secondo le istruzioni del costruttore:

- a) **autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua** in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 121 gradi centigradi per 20 minuti;
- b) **stufa a secco produttiva di calore secco** mediante lo schema operativo tipo di temperatura a 170 gradi centigradi per due ore;
- c) **sterilizzatore a sfere di quarzo** costituito da una vaschetta scoperta contenente sfere di quarzo minute in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è effettuata mediante l'inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere.

L'uso dell'autoclave è preferito a parità di condizioni agli altri apparecchi .

L'autoclave e la stufa possono essere utilizzati contemporaneamente per la sterilizzazione di più strumenti.

Le operazioni di installazione, attivazione, manutenzione e i controlli periodici dell'autoclave devono essere effettuati nel rispetto del manuale istruzioni.

Gli apparecchi per la sterilizzazione sono periodicamente sottoposti a controllo di buon funzionamento tramite l'uso di test biologici regolarmente in commercio.

La sterilizzazione mediante autoclave è preferibilmente eseguita mediante l'introduzione degli strumenti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta tramite viraggio cromatico. Le buste recano la data di sterilizzazione e la relativa scadenza, sono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera sterilizzatrice e possono essere utilizzate anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti fino al momento in cui sono usati per un utente.

Nel caso in cui non si utilizzino le buste, gli strumenti da sterilizzare sono collocati sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione avendo cura che non siano a contatto; successivamente all'effettuazione della sterilizzazione, gli strumenti rimangono conservati nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione ovvero possono essere trasferiti in appositi contenitori costituiti anche da espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti a condizione che tali contenitori siano sterili o disinfettati ad alto livello e si abbia cura di rimuovere gli strumenti dallo sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili oppure disinfettate ad alto livello. In entrambe le procedure sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione è collocato un indicatore chimico della temperatura raggiunta.

L'autoclave va tenuta in funzione almeno per 15 minuti dopo che il carico abbia raggiunto la temperatura di 121° C (250° F), equivalente ad 1 atmosfera di pressione (101 kPa, 15 libbre/pollice²) al di sopra della pressione atmosferica, e dopo la saturazione del vapore acqueo. L'autoclave non deve essere sovraccaricata.

Ricordarsi che anche la camera dell'autoclave deve essere pulita regolarmente, usando detergenti non schiumogeni, sciacquando e asciugando accuratamente per evitare la formazione di incrostazioni e depositi.

La sterilizzazione mediante stufa a secco in forno elettrico oppure a gas rappresenta un metodo appropriato per gli strumenti che sono in grado di sopportare una temperatura di 170° C (340° F). Il tempo di sterilizzazione per mezzo del calore secco è di due ore dal momento in cui il carico ha raggiunto la temperatura omogenea di 170° C (340° F).

La sterilizzazione mediante stufa a secco è eseguita con le medesime modalità sopra descritte per la sterilizzazione mediante autoclave.

L'utilizzo dello sterilizzatore a sfere di quarzo è consentito soltanto per strumenti di piccole dimensioni ovvero per la sterilizzazione della parte operativa dello strumento.

Gli strumenti sono rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell'impugnatura ovvero utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello. Nel caso in cui la sterilizzazione sia limitata alla parte operativa dello strumento, l'operatore osserva idonee cautele per la mancata sterilizzazione dell'impugnatura.

Gli strumenti sterilizzati sono riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello.

Per la conservazione degli strumenti sterilizzati possono essere utilizzati espositori con lampade germicide, avendo in ogni caso cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro. Il buon funzionamento delle apparecchiature utilizzate per la sterilizzazione deve essere controllato periodicamente, con particolare riferimento alla temperatura raggiunta all'interno della massa costituita dalle sfere di quarzo.

Disinfezione ad alto livello

Può essere ottenuta :

A) CON CALORE MEDIANTE BOLLITURA PER ALMENO 20 MINUTI - In questo caso è necessario cambiare l'acqua ad ogni ciclo.

B) CON SOSTANZE CHIMICHE MEDIANTE L'IMMERSIONE DEGLI STRUMENTI IN SOLUZIONI DISINFETTANTI GIÀ CONFEZIONATE O DA APPRONTARE SUL MOMENTO.

In caso di materiali non trattabili con calore, è necessario che gli strumenti siano sottoposti a trattamento di disinfezione ad alto livello di tipo chimico, preceduto dalla fase preliminare di pulizia sopra descritta.

La disinfezione chimica non deve essere utilizzata per aghi.

Nel caso di altri strumenti taglienti o invasivi, dovrebbe essere utilizzata solo come ultima risorsa, qualora non sia possibile ricorrere né alla sterilizzazione né alla disinfezione ad alto livello per mezzo dell'ebollizione. Anche in tal caso, essa dovrà essere utilizzata solamente quando:

- sia possibile assicurare la giusta concentrazione ed attività della sostanza chimica;
- gli strumenti siano stati accuratamente ripuliti allo scopo di rimuovere buona parte della contaminazione prima dell'immersione nel disinfettante chimico, di per sé non in grado di penetrare in alcuni materiali organici quali, ad esempio, grumi di sangue o sangue essiccato.

Tutti gli strumenti, ad eccezione di quelli che perforano la pelle, devono essere asciugati prima dell'immersione poiché l'immersione ripetuta di oggetti bagnati potrebbe diluire le soluzioni chimiche e renderle non efficaci.

Una volta attivate, le soluzioni non dovrebbero essere conservate per più di due settimane, sebbene alcune soluzioni commerciali possano rimanere stabili per un periodo più lungo. Qualsiasi soluzione deve essere eliminata qualora diventi torbida.

Per la disinfezione ad alto livello le sostanze utilizzabili sono:

Glutaraldeide	<i>L'uso di questa sostanza, piuttosto costosa, richiede particolari precauzioni, spesso non facilmente attuabili nell'esercizio e presentano inconvenienti e controindicazioni che ne sconsigliano l'utilizzo (le soluzioni sprigionano un vapore tossico ed irritante.) Inoltre, la glutaraldeide è generalmente disponibile sotto forma di soluzione acquosa al 2%, che deve essere "attivata" prima dell'uso mediante l'aggiunta di una sostanza tampone liquida o in polvere fornita insieme alla soluzione; Dopo l'immersione- per almeno 30 minuti per la distruzione di batteri vegetativi, funghi e virus, per almeno 10 ore per la distruzione delle spore - tutti gli strumenti dovrebbero essere accuratamente risciacquati con acqua sterile al fine di rimuovere ogni residuo, maneggiati solamente con pinze sterili e guanti ed asciugati soltanto con salviette sterili. Non esistono dati sufficienti, al momento, per raccomandare l'utilizzo delle soluzioni di glutaraldeide stabilizzate già pronte immesse in commercio.</i>
Perossido d'idrogeno	<i>è un potente disinfettante ad alto livello la cui attività è dovuta alla capacità di ossidazione, che tuttavia non risulta essere una soluzione di facile gestione nell'ambito dell'esercizio: la soluzione deve infatti essere preparata immediatamente prima del suo impiego, deve essere maneggiata e trasportata con attenzione perché corrosiva e deve essere conservata, inoltre, in un luogo fresco e protetto dalla luce. Non è adatto ad essere trasportato e conservato in climi caldi in cui non vi siano strutture adatte a mantenere il prodotto fresco e a prevenire, di conseguenza, la rottura di bottiglie non provviste di sfiatatoio. Gli strumenti puliti devono essere immersi in una soluzione al 6% per 30 minuti. Dopo l'immersione, tutti gli strumenti devono essere accuratamente risciacquati con acqua sterile oppure strofinati con un panno sterile, maneggiati con guanti e pinze sterili ed asciugati con salviette sterili per prevenire la ricontaminazione.</i>
Alcool Etilico ed Alcool Isopropilico	<i>hanno caratteristiche disinfettanti simili; inattivano l'HIV in pochi minuti. Non sono efficaci sulle spore batteriche. L'efficacia massima degli alcoli è a concentrazioni del 70% (70% di alcool, 30% di acqua): concentrazioni maggiori o minori sono meno efficaci.</i>
Povidone iodio	<i>ha uno spettro d'azione simile a quello degli ipocloriti, ma è più stabile e meno corrosivo per i metalli. Non deve però essere utilizzato per rame e alluminio. Normalmente è preparato come soluzione al 10% (1% di iodio), e può essere utilizzato diluito al 2.5% (1 parte di soluzione al 10% e 3 parti di acqua bollita). Per la disinfezione ad alto livello sono necessari 15 minuti utilizzando una diluizione al 2.5% preparata giornalmente.</i>

Nell'uso delle sostanze disinfettanti devono essere seguite le indicazioni fornite dalla ditta produttrice (riportate in etichetta/scheda tecnica/ foglio informativo) in merito a concentrazione, tempo di contatto, modalità di conservazione, stabilità e durata della soluzione, norme di sicurezza, cautele e limitazioni di uso.

Ricordarsi di:

- Evitare l'immersione di oggetti non asciutti nella soluzione disinfettante: diversamente ciò comporta una diluizione della soluzione stessa.
- Sottoporre i contenitori riutilizzabili dopo l'impiego ad accurata bonifica (pulizia, sterilizzazione).
- Non rabboccare mai le soluzioni disinfettanti.
- Non miscelare i disinfettanti con altre sostanze o prodotti per la pulizia (si può avere sviluppo di gas o vapori tossici o inattivazione del disinfettante)
- Evitare che il foro d'apertura del contenitore venga direttamente a contatto con le mani dell'operatore o con altro materiale.
- Conservare le soluzioni disinfettanti al riparo dalla luce, lontano da fonti di calore, ed in apposito armadietto.
- Porre attenzione alla data di scadenza delle soluzioni disinfettanti allestite.
- Non conservare mai i batuffoli già imbevuti di antisettico in quanto le fibre di cotone, assorbendo il principio attivo, riducono il potere antibatterico dell'antisettico.

Gli apparecchi a raggi U.V. possono essere utilizzati, qualora se ne sia in possesso, **soltanto per conservare** strumenti già sterilizzati o disinfettati ad alto livello.

6) Rischi da sostanze chimiche in acconciatura

Controllo delle caratteristiche del prodotto

Ogni prodotto riporta per legge sul contenitore o imballaggio primario e sull'imballaggio secondario (scatola o astuccio che contiene l'imballaggio primario) una serie di indicazioni atte a definirne il tipo e la funzione, ad individuarne la provenienza ed il produttore, oltre a tutta una serie di informazioni sia di natura commerciale (contenuto, data di scadenza, numero di lotto) sia di carattere informativo specifico sulle caratteristiche e sulla composizione del formulato.

Soprattutto queste ultime rivestono particolare importanza al fine di indirizzare l'utilizzatore non solo sul corretto uso del prodotto, ma anche con lo scopo di evitarne un impiego non corretto nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili.

L'utilizzatore professionale nei saloni per l'acconciatura in relazione alla formazione informazione ricevuta, deve tener conto di quanto riportato sul foglietto illustrativo contenuto nella confezione, per evitare i danni conseguenti ad un uso improprio o ad un'esposizione ripetuta a determinate sostanze.

Le mani devono essere protette dai guanti che verranno indossati solo per brevi periodi e per non più di una volta; prima di indossare i guanti è consigliabile spalmare sulle mani una crema barriera che assicura una miglior protezione nel caso in cui si verifichi incidentalmente o per utilizzo non corretto, un passaggio di acqua o di piccole quantità del prodotto utilizzato durante le varie operazioni.

Durante l'uso non si deve lasciare entrare acqua all'interno del guanto; se questo avvenisse accidentalmente, occorre toglierlo e buttarlo, asciugare bene le mani e indossarne un altro paio.

I guanti monouso, per evitare gli inconvenienti descritti, devono essere alti e possibilmente aderire sull'avambraccio, devono essere indossati sempre prima di ogni operazione che coinvolga la manipolazione dei prodotti sia nella fase preparativa che in quella dell'applicazione ed in particolare per le seguenti fasi di lavoro:

- lavaggio dei capelli
- preparazione, applicazione di decoloranti e tinture e loro risciacquo.
- preparazione del liquido per la permanente, miscelazione e applicazione delle soluzioni durante il controllo del fissaggio sull'arricciatura
- lavaggio e neutralizzazione.

Lavare e pulire bene tutto quanto può essere venuto a contatto con i prodotti impiegati.

E' indispensabile utilizzare guanti in materiale diverso dal lattice, come il polietilene o il vinile, rilevato che il lattice di gomma naturale ha una potente azione sensibilizzante e può provocare allergie. Si ritiene che per le caratteristiche mostrate i guanti in polietilene che si trovano all'interno delle confezioni dei prodotti in vendita al pubblico, possano essere usati in ogni fase lavorativa.

Da prove effettuate in laboratorio su prodotti utilizzati per la tintura dei capelli risulta che i guanti in vinile offrono una buona protezione per circa trenta minuti di utilizzo e fino ad oggi non si sono avute evidenze di fenomeni allergici o di altre patologie a carico di questo materiale.

Risulta da letteratura che il vinile non dia sufficiente protezione al passaggio dei tioglicolati presenti nei preparati per permanente.

Come si tolgono i guanti

Con una delle due mani si sfilare in parte il primo guanto, rovesciandolo in modo che la punta delle dita sia ancora inserita; in questo modo sarà esposta la superficie interna del guanto e con questa si potrà sfilare, rovesciandolo, anche il secondo guanto.

ALLEGATO C INFORMATIVA INERENTE I RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E SULLE PRECAUZIONI DA TENERE DOPO L'EFFETTUAZIONE DEGLI STESSI
--

Per quanto attiene all'attività di tatuaggio:

A) La scrupolosa applicazione delle modalità di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate, disinfezione della cute interessata dal tatuaggio e asepsi in tutte le operazioni eseguite durante un tatuaggio è in grado di ridurre significativamente il rischio della trasmissione di malattie infettive ma non è in grado di azzerarlo.

In particolare si possono manifestare le seguenti infezioni:

- infezione superficiale della cute (impetigine, ectima);
- infezioni profonde della cute (foruncolosi, erisipela);
- epatiti da virus di tipo B e di tipo C;
- A.I.D.S. (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita);
- tetano.

B) Benché nella pratica di tatuaggio vengano usati pigmenti dichiarati atossici non è possibile escludere, nel singolo caso, il rischio di reazioni allergiche a sostanze in essi contenute.

C) L'introduzione di pigmenti nel derma può far manifestare malattie quali psoriasi, lichen planus e sarcoidosi.

D) Dopo l'esecuzione di un tatuaggio, la cute interessata presenta una naturale reazione infiammatoria che, di regola, non si protrae oltre 2 – 3 settimane. Durante questo periodo di tempo il cliente ha il dovere di proteggere la parte tatuata da stimoli fisici (quali ad esempio l'esposizione al sole od a lampade abbronzanti), curando con particolare attenzione la pulizia personale soprattutto della zona interessata .

E) In caso di “pentimento”, dopo l'esecuzione di un tatuaggio, nessuna delle tecniche oggi disponibili è in grado di garantire la sua rimozione con risultati esteticamente validi. E' comunque ipotizzabile che la rimozione raggiunga risultati migliori su tatuaggi monocromatici e di piccole dimensioni.

F) A seguito della esecuzione di tatuaggio, in soggetti predisposti, è possibile che si verifichi l'insorgenza di Cheloidi. I Cheloidi sono cicatrici esuberanti che si estendono oltre i limiti della lesione primitiva. Sono prevalentemente asintomatici e la loro formazione crea un inestetismo. Il cheloide è estremamente difficile da trattare. Tende infatti quasi sempre a recidivare in forma più grave dopo ogni tentativo di trattamento. Di norma comunque la formazione di cheloidi avviene nel caso in cui il tatuatore ha effettuato in maniera non corretta il tatuaggio (eccessiva penetrazione degli aghi, eccessiva pressione, utilizzo di numero di aghi eccessivo).

ALLEGATO D

INFORMATIVA INERENTE I RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI DI PIERCING E SULLE PRECAUZIONI DA TENERE DOPO L'EFFETTUAZIONE DEGLI STESSI

A) La scrupolosa applicazione delle modalità di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate, disinfezione della cute interessata dal piercing e asepsi in tutte le operazioni eseguite durante un piercing è in grado di ridurre significativamente il rischio della trasmissione di malattie infettive ma non è in grado di azzerarlo.

In particolare si possono manifestare le seguenti infezioni:

- infezione superficiale della cute (impetigine, ectima);
- infezioni profonde della cute (foruncolosi, erisipela);
- epatiti da virus di tipo B e di tipo C;
- A.I.D.S. (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita);
- tetano.

B) In caso di piercing nella porzione cartilaginea del padiglione auricolare o del naso si deve tener presente che il tessuto cartilagineo è scarsamente vascolarizzato e può andare in necrosi in caso di complicazioni infettive.

C) Benché nella pratica di applicazione piercing vengono usati monili o pre-orecchini dichiarati atossici, non è possibile escludere, nel singolo caso, il rischio di reazioni allergiche a sostanze in essi contenuti.

D) Dopo l'esecuzione di un piercing, la cute interessata presenta una naturale reazione infiammatoria che, di regola, si protrae per alcune settimane. La durata di tale reazione infiammatoria è variabile a seconda della parte anatomica perforata. Durante questo periodo di tempo il cliente ha il dovere di proteggere la parte anatomica perforata da stimoli fisici (quali ad esempio l'esposizione al sole, a lampade abbronzanti, sfregamento con abiti, ecc.), curando con particolare attenzione la pulizia personale soprattutto della zona interessata.

ALLEGATO E

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. ATTIVITA' DI ESTETISTA

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato

Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti

Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA

Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiale equivalenti

Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa

Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione

Rulli elettrici e manuali

Vibratori elettrici oscillanti

Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti

Solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)

Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa

Scaldacera per ceretta

Attrezzi per ginnastica estetica

Attrezzature per manicure e pedicure

Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza restiva o capacitiva

Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa

Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati

Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione

Apparecchi per massaggi subacquei

Apparecchi per presso-massaggio

Elettrostimolatore ad impulsi

Apparecchi per massaggi ad aria compressa con pressione superiore a 80 kPa

Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani

Laser estetico defocalizzato per la depilazione

Saune e bagno di vapore

2. ATTIVITA' DI TATUATORE

1) Macchina o pistola (Tattoo machine o gun tattoo) - ossia la componente base costituita da un supporto dotato di alloggiamento per un congegno elettromeccanico che, azionato da un comando a pedale, imprime ad una barra metallica movimenti percussivi in rapida sequenza; durante l'utilizzo tale componente è protetta con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione.

2) Manipoli e puntali (grips e tips) - ossia le parti smontabili dell'apparecchiatura all'interno delle quali scorre, con movimento percussivo, una barra metallica sulla cui estremità esterna sono saldati gli aghi per il tatuaggio; manipolo e puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente macchina o pistola.

3) Barre o aste porta aghi - ossia la componente flessibile dell'apparecchiatura in quanto gli aghi in essa saldati ad un'estremità sono montati in modo diverso a seconda delle differenti necessità di distribuzione del pigmento; la barra è sterilizzata preliminarmente all'inserimento nell'apparecchiatura.

4) **Aghi per il tatuaggio** - ossia la componente dell'apparecchiatura che introduce il pigmento nel derma mediante perforazione dell'epidermide effettuata dal movimento percussivo della barra o asta porta aghi. Il montatore dell'apparecchiatura o l'operatore del tatuaggio cura personalmente la saldatura degli aghi nella barra.

5) **Colori o pigmenti** aventi le caratteristiche indicate all'art.14 del presente Regolamento.

6) **Contenitori o cappucci per il contenimento della dose di colore o pigmento** ossia le vaschette di piccolo formato contenenti i pigmenti per il tatuaggio, riempite nella misura stimata sufficiente o comunque esauribile per le necessità di una seduta con ogni cliente; l'operatore acquista le vaschette o i cappucci in confezione singola, sigillata e sterile ovvero provvede alla loro sterilizzazione.

7) **Attrezzature per tatuaggio con il metodo giapponese, samoano o altri metodi tradizionali.**

3. ATTIVITA' DI PIERCING

1) **Ago cannula o ago da piercing** strumento con il quale l'operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile. L'operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato:

- a) l'avvenuta sterilizzazione;
- b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
- c) il metodo di sterilizzazione.

2) **Pinze ad occhiello** - strumento con il quale l'operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l'ago cannula. L'operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione.

3) **Forbici o pinze** - strumento con il quale l'operatore taglia a misura l'ago cannula. L'operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione.

4) **Dispositivi meccanici di foratura** strumenti utilizzati per l'inserimento anatomico del preorecchino nel padiglione auricolare. Il dispositivo meccanico di foratura è costituito dall'impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il pre-orecchino stesso. L'uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare. L'operatore sterilizza l'eventuale parte rimuovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione e protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico. L'operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui siano attestate la sterilizzazione. E' ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.

5) **Monili o pre-orecchini** si intende per pre-orecchino il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili o preorecchini acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati:

- a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
- b) il metodo di sterilizzazione;
- c) la composizione metallica percentuale.

Le indicazioni predette possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute con tecniche diverse da quelle che prevedono l'impiego di dispositivi meccanici di foratura, l'operatore utilizza esclusivamente monili o preorecchini sterilizzati.

6) **Pinze/inseritori.**